SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 177

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 luglio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

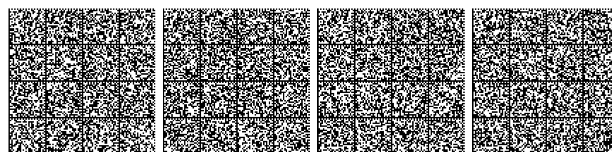
AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

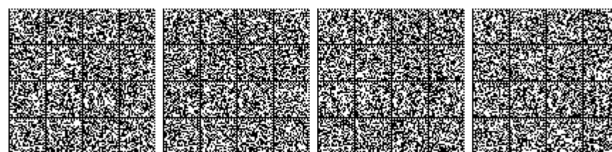
Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

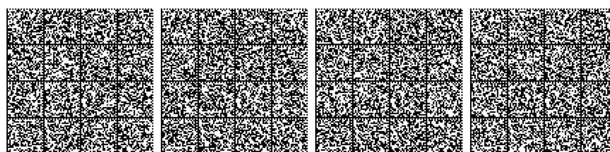
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO









DECRETO 28 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tavenaux Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(12A08284)*

DECRETO 28 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rebeca Rubio Fernandez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(12A08285)*

DECRETO 28 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Olaru Valentina Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(12A08286)*

DECRETO 3 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Foretic Dusanka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina d'emergenza-urgenza. *(12A08287)*

DECRETO 9 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Katarzyna Anna Lubińska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra e di odontoiatra specialista in ortognatodonzia. *(12A08288)*

DECRETO 9 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Larisa Hejdová, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neurologia. *(12A08289)*

DECRETO 9 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Doreen Sharav, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(12A08290)*

DECRETO 11 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sighiartau Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo sezione B (dottore in tecniche psicologiche). *(12A08291)*

DECRETO 12 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Gadaleta Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08292)*

DECRETO 12 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Poernbacher Verena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08293)*

DECRETO 12 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Chestimenova Dobrinka Zhelyazkova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08294)*

DECRETO 12 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Przybyl Joanna Monika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08295)*

DECRETO 12 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Staneva Denka Georgieva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08296)*

DECRETO 12 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Müller Marit, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08297)*

DECRETO 16 luglio 2012.

Rettifica del decreto di riconoscimento, alla sig.ra Mindroiu Vasilica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08298)*

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Campana Obando Melania Patricia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08299)*

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Hojda Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08327)*

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tudosa Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08328)*

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Racauteanu Maria Rugerria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08329)*



DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Panci Victorita Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08330)*

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cozma Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08331)*

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Filip Nicoleta Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08332)*

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Badea Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08333)*

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pitulec Simona Marcela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08334)*

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Hojda Diana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08335)*

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Stetco Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08336)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Birau Carolina Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08316)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Paulescu Lucian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08317)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Faur Florica Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08318)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nagy Ghizela Noemi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08319)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Popa Mircea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08320)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Parau Costel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08321)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Iordache Elena Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08322)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Muntean Cerasela Corina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08323)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Dudan Florica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08324)*

DECRETO 17 luglio 2012.

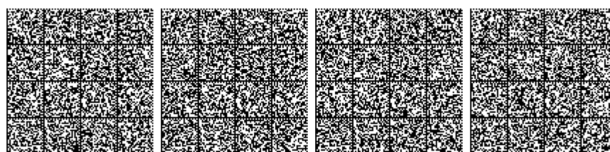
Riconoscimento, alla sig.ra Rusu Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08325)*

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Nagy Zsolt, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08337)*

DECRETO 18 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Perez Naranjo Tahis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A08326)*



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 luglio 2012.

Riduzione delle risorse per sanzione ai comuni e alle province non rispettosi del patto di stabilità - anno 2011.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto l'art. 7, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, con il quale è prevista a carico degli enti che non rispettano il patto di stabilità una riduzione di risorse a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che in caso di incapienza dei predetti fondi gli enti sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Considerato che il testo del predetto art. 7, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, prevedeva — prima della modifica introdotta dall'art. 4, comma 12-*bis* del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 — l'applicazione di un importo a titolo di sanzione non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo;

Visto il comma 110 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prescrive che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno e che nel caso in cui la trasmissione, sebbene avvenuta in ritardo, accerti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 119, lettera *c)* dello stesso art. 1, parimenti riproposte dall'art. 7, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto l'art. 31, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con il quale si prescrive che gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali secondo le modalità indicate al primo periodo dell'art. 7, comma 2, lettera *a)* del predetto decreto legislativo n. 149 del 2011;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21094 del 9 marzo 2012 concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2011 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

Vista la nota n. 52868 del 19 giugno 2012 del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si comunica l'elenco degli enti locali da assoggettare alla sanzione, avendo certificato il mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2011, nonché quelli da considerare inadempienti al patto di stabilità per non aver provveduto all'invio della certificazione, ovvero non avendovi provveduto secondo le modalità previste dal citato decreto Ministero dell'economia e delle finanze n. 21094 del 9 marzo 2012;

Vista la successiva nota n. 62530 del 17 luglio 2012 del citato Dipartimento con la quale si forniscono aggiornamenti sull'elenco degli enti locali da assoggettare a sanzione;

Dato atto che non risultano compresi, nell'elenco degli enti locali da assoggettare a sanzione, enti ricadenti nei territori della regione Sardegna;

Tenuto conto che nella nota del 19 giugno 2012 il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha espresso l'avviso che a tali enti si applica la riduzione di risorse in una misura massima che non può superare il 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo, atteso che non si applica agli enti inadempienti al patto di stabilità 2011 la modifica apportata all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 149 del 2011 dall'art. 4, comma 12-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Tenuto conto, pertanto, che agli enti inadempienti al patto di stabilità 2011 si applica la sanzione in una misura massima del 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo;

Tenuto conto della necessità di applicare la sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità 2011 nel corso dell'anno 2012, quale anno successivo a quello dell'inadempienza;

Viste le risultanze delle assegnazioni a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali agli enti locali del corrente anno finanziario alla data del 23 luglio 2012 ed, in particolare, considerato l'importo delle predette assegnazioni non ancora erogate agli enti da assoggettare a sanzione e sulle quali è, pertanto, possibile operare le riduzioni di risorse;

Dato atto, altresì, che a seguito dell'applicazione della sanzione, si verifica per taluni enti l'incapienza del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali, circostanza prevista dal predetto art. 7, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, al verificarsi della quale gli enti stessi sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;



Considerato che i dati di consuntivo più recenti alla data della comunicazione degli enti inadempienti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sono quelli relativi all'annualità di certificazione al rendiconto di bilancio dell'anno 2010 acquisiti ai sensi dell'art. 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con i quali effettuare i calcoli per la determinazione del 3 per cento delle entrate correnti;

Considerato che, ove non risulti trasmessa la predetta certificazione al rendiconto di bilancio 2010, va considerata la certificazione più aggiornata acquisita ai sensi dell'art. 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 23 luglio 2012, quale data di definizione delle elaborazioni di calcolo per l'applicazione della sanzione;

Acquisito il parere del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sullo schema del presente decreto e sulla base di quanto richiamato in premessa;

Decreta:

Art. 1.

Sanzione per i comuni non rispettosi del patto

1. I comuni inadempienti per non aver rispettato il patto di stabilità relativo all'anno 2011, riportati nell'allegato A che forma parte integrante del presente decreto, sono soggetti, nell'esercizio finanziario 2012, ad una sanzione pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque in una misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nella certificazione al rendiconto di bilancio dell'anno 2010. In caso di mancata trasmissione della predetta certificazione, l'importo del 3 per cento delle entrate correnti è determinato sui dati dell'ultima certificazione al rendiconto di bilancio trasmessa dell'ente.

2. La sanzione comporta la riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, ovvero dei trasferimenti corrisposti per i comuni ricadenti nei territori della Regione siciliana e della regione Sardegna. In caso di incapienza, l'ente è tenuto a versare la restante somma entro il 31 dicembre 2012, tramite la locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 3509, art. 2.

Art. 2.

Sanzione per le province non rispettose del patto

1. Alla provincia di Vibo Valentia, non rispettosa del patto di stabilità interno 2011, viene applicata la sanzione pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque in una misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nella certificazione al rendiconto di bilancio dell'anno 2010, con una corrispondente riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio.

Art. 3.

Sanzione per mancato invio della certificazione da parte dei comuni ovvero per invio di certificazione non conforme

1. I comuni inadempienti al patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 per mancato invio della certificazione, ovvero per invio di certificazione non conforme alle modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21094 del 9 marzo 2012, riportati nell'allegato B che forma parte integrante del presente decreto, sono soggetti, nell'esercizio finanziario 2012, ad una sanzione pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al rendiconto di bilancio dell'anno 2010. In caso di mancata trasmissione della predetta certificazione, l'importo del 3 per cento delle entrate correnti è determinato sui dati dell'ultima certificazione al rendiconto trasmessa dell'ente.

2. La sanzione comporta la riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, ovvero dei trasferimenti corrisposti per i comuni ricadenti nei territori della Regione siciliana e della regione Sardegna. In caso di incapienza, l'ente è tenuto a versare la restante somma entro il 31 dicembre 2012, tramite la locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 3509, art. 2.

3. Come previsto nell'ultimo periodo del comma 110 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché dal decreto del Ministero dell'economia e finanze n. 21094 del 9 marzo 2012, la sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2 relativa alla riduzione di risorse a carico degli enti inadempienti verrà disapplicata nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo al Ministero dell'economia e delle finanze, sia conforme e attesti il rispetto del patto; qualora la certificazione sia trasmessa in ritardo al Ministero dell'economia e delle finanze e non attesti il rispetto del patto di stabilità interno si applicano le sanzioni previste dall'art. 1 del presente decreto. Nei due casi citati, la modifica delle risultanze del presente decreto, avverrà previa acquisizione di nuova comunicazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze che accerti il verificarsi delle fattispecie previste dalla normativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

Il capo del dipartimento: PANSA



ALLEGATO A

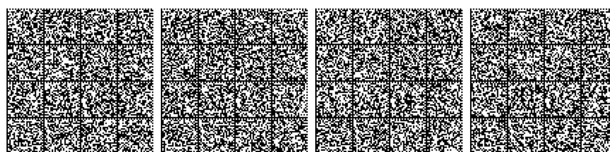
Comune	Prov.	Anno Certificazione per calcolo 3% entrate correnti	IMPORTO SANZIONE	Somme da recuperare su fondi erogati dal Ministero dell'Interno	Somme da versare al Bilancio dello Stato
Elenco province					
VIBO VALENTIA A.P.	VV	2010	1.171.663,00	1.171.663,00	
Elenco comuni					
ADRO	BS	2010	129.648,00	129.648,00	
ALCAMO	TP	2010	1.190.099,00	1.190.099,00	
ALLISTE	LE	2010	111.241,00	111.241,00	
ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	2010	111.517,00	111.517,00	
ALTOPASCIO	LU	2010	338.316,00	148.270,26	190.045,74
ANDRANO	LE	2010	97.898,00	97.898,00	
ARLUNO	MI	2010	295.358,00	220.569,20	74.788,80
ATESSA	CH	2010	292.031,00	265.068,89	26.962,11
BACOLI	NA	2010	773.064,00	773.064,00	
BAGHERIA	PA	2010	1.156.558,00	1.156.558,00	
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	2010	860.688,00	860.688,00	
BELLANTE	TE	2010	118.714,00	118.714,00	
BELLIZZI	SA	2010	268.337,00	268.337,00	
BELLUSCO	MI	2010	153.960,00	153.960,00	
BELMONTE MEZZAGNO	PA	2010	192.000,00	192.000,00	
BELVEDERE MARITTIMO	CS	2010	216.721,00	216.721,00	
BERNALDA	MT	2010	275.382,00	275.382,00	
BUSSOLENGO	VR	2010	495.885,00	415.412,77	80.472,23
BUTTAPIETRA	VR	2010	118.035,00	118.035,00	
CABIATE	CO	2010	133.342,00	107.268,89	26.073,11
CALCINATE	BG	2010	185.548,00	181.442,07	4.105,93
CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	2010	352.002,00	352.002,00	
CAPUA	CE	2010	458.114,00	458.114,00	
CARAPELLE	FG	2010	87.785,00	87.785,00	
CARMAGNOLA	TO	2010	412.000,00	412.000,00	
CASALE SUL SILE	TV	2010	135.476,00	135.476,00	
CASALEONE	VR	2010	107.485,00	107.485,00	
CASALUCE	CE	2010	145.967,00	145.967,00	
CASAPULLA	CE	2010	165.523,00	165.523,00	
CASARANO	LE	2010	272.000,00	272.000,00	
CASTEL D'AZZANO	VR	2010	169.907,00	169.907,00	
CASTELTERMINI	AG	2010	288.441,00	288.441,00	
CASTROLIBERO	CS	2010	222.051,00	222.051,00	
CATANZARO	CZ	2010	2.741.740,00	2.741.740,00	
CAVARZERE	VE	2010	325.528,00	325.528,00	
CERCOLA	NA	2010	329.401,00	329.401,00	
CERMENATE	CO	2010	218.788,00	57.383,95	161.404,05



Comune	Prov.	Anno Certificazione per calcolo 3% entrate correnti	IMPORTO SANZIONE	Somme da recuperare su fondi erogati dal Ministero dell'Interno	Somme da versare al Bilancio dello Stato
CESANO BOSCONE	MI	2010	493.639,00	493.639,00	
CITTA' DELLA PIEVE	PG	2010	244.189,00	244.189,00	
CLUSONE	BG	2010	228.778,00	203.701,33	25.076,67
COLLEPASSO	LE	2010	105.254,00	105.254,00	
COTRONEI	KR	2010	147.877,00	147.877,00	
ERICE	TP	2009	534.719,00	534.719,00	
FARA GERA D'ADDA	BG	2010	121.761,00	121.761,00	
FONTANIVA	PD	2010	114.159,00	114.159,00	
FRATTAMINORE	NA	2010	272.793,00	272.793,00	
GAIARINE	TV	2010	98.366,00	81.005,88	17.360,12
GALLARATE	VA	2010	1.595.704,00	996.925,92	598.778,08
GRUMO NEVANO	NA	2010	336.018,00	336.018,00	
GUALTIERI	RE	2010	163.870,00	163.870,00	
LARINO	CB	2010	277.559,00	277.559,00	
LEINI	TO	2010	323.770,00	264.139,05	59.630,95
LURAGO D'ERBA	CO	2010	109.505,00	78.476,76	31.028,24
LUZZI	CS	2009	178.309,00	178.309,00	
MAGLIE	LE	2010	292.737,00	292.737,00	
MASSA DI SOMMA	NA	2010	115.145,00	115.145,00	
MATINO	LE	2009	151.190,00	151.190,00	
MEDIGLIA	MI	2010	194.873,00	194.873,00	
MESSINA	ME	2010	7.052.209,00	7.052.209,00	
MONTE DI PROCIDA	NA	2010	258.976,00	258.976,00	
MOZZECANE	VR	2010	103.157,00	103.157,00	
NERVIANO	MI	2010	377.191,00	377.191,00	
NOCETO	PR	2010	256.991,00	117.544,47	139.446,53
PAOLA	CS	2010	259.000,00	259.000,00	
PARTINICO	PA	2010	598.000,00	598.000,00	
PAULLO	MI	2010	171.436,00	171.436,00	
PETILIA POLICASTRO	KR	2010	168.946,00	168.946,00	
PIANO DI SORRENTO	NA	2010	328.868,00	150.514,95	178.353,05
PIEDIMONTE MATESE	CE	2010	353.741,00	353.741,00	
PIEVE DI CENTO	BO	2010	169.851,00	61.924,27	107.926,73
PONTEVICO	BS	2010	128.650,00	128.650,00	
PONTOGLIO	BS	2010	103.496,00	103.496,00	
POZZO D'ADDA	MI	2008	95.204,00	95.204,00	
RENDE	CS	2010	710.000,00	710.000,00	
ROCCA DI NETO	KR	2010	79.232,00	79.232,00	
ROCCARAINOLA	NA	2010	124.961,00	124.961,00	
RODENGO-SAIANO	BS	2010	216.630,00	199.911,85	16.718,15
ROVELLASCA	CO	2010	149.914,00	1.017,71	148.896,29
SAN CATALDO	CL	2010	399.003,00	399.003,00	
SAN GIULIANO TERME	PI	2010	606.418,00	359.644,18	246.773,82
SAN LUCIDO	CS	2010	184.514,00	184.514,00	
SANNICANDRO GARGANICO	FG	2010	256.251,00	256.251,00	



Comune	Prov.	Anno Certificazione per calcolo 3% entrate correnti	IMPORTO SANZIONE	Somme da recuperare su fondi erogati dal Ministero dell'Interno	Somme da versare al Bilancio dello Stato
SANTA FLAVIA	PA	2010	335.769,00	63.708,22	272.060,78
SCIACCA	AG	2010	892.200,00	892.200,00	
SELLIA MARINA	CZ	2010	124.604,00	124.604,00	
SUCCIVO	CE	2009	75.000,00	75.000,00	
TAGLIO DI PO	RO	2010	138.948,00	138.948,00	
TORBOLE CASAGLIA	BS	2010	115.999,00	115.999,00	
TORINO	TO	2010	38.388.304,00	38.388.304,00	
TORRE ANNUNZIATA	NA	2010	1.266.392,00	1.266.392,00	
TORTONA	AL	2010	979.238,00	555.749,20	423.488,80
TRADATE	VA	2010	305.138,00	305.138,00	
TRAPANI	TP	2010	2.412.726,00	2.412.726,00	
TREMESTIERI ETNEO	CT	2010	304.694,00	304.694,00	
TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	2010	627.184,00	627.184,00	
URGNANO	BG	2010	198.158,00	178.461,19	19.696,81
VALLO DELLA LUCANIA	SA	2009	225.807,00	225.807,00	
VENAFRO	IS	2010	229.575,00	229.575,00	
VENOSA	PZ	2010	314.193,00	314.193,00	
VILLAPIANA	CS	2010	138.841,00	80.238,24	58.602,76
VILLONGO	BG	2010	123.627,00	123.627,00	



ALLEGATO B

Comune	Prov.	Anno Certificazione 3% entrate correnti	IMPORTO SANZIONE	Somme da recuperare su fondi erogati dal Ministero dell'Interno	Somme da versare al Bilancio dello Stato
Elenco comuni					
ALESSANDRIA	AL	2010	3.045.940,00	2.786.129,90	259.810,10
ASCOLI SATRIANO	FG	2010	198.594,00	198.594,00	
BOIANO	CB	2009	193.660,00	193.660,00	
BUCCINO	SA	2009	106.417,00	106.417,00	
CACCAMO	PA	2009	199.043,00	199.043,00	
CANCELLO ED ARNONE	CE	2009	101.285,00	101.285,00	
CASAL DI PRINCIPE	CE	2009	301.746,00	301.746,00	
CASTEL VOLTURNO	CE	2010	606.950,00	606.950,00	
CASTRO DEI VOLSCI	FR	2010	92.316,00	92.316,00	
ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	2010	377.574,00	377.574,00	
MELISSANO	LE	2010	105.021,00	105.021,00	
MIRABELLA IMBACCARI	CT	2010	176.774,00	176.774,00	
MONTAGNANA	PD	2010	182.673,00	182.673,00	
NARDO'	LE	2010	854.910,00	854.910,00	
NOCERA INFERIORE	SA	2010	1.263.348,00	1.263.348,00	
SALEMI	TP	2009	257.905,00	257.905,00	
SOLARINO	SR	2009	173.380,00	173.380,00	
VECCHIANO	PI	2010	257.380,00	200.233,44	57.146,56

12A08508

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 aprile 2012.

Recepimento dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011. (Repertorio atti n. 21/CSR).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento al Capo III;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010, repertorio atti n. 36/CSR, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 giugno 2010;



Vista l'Intesa in sede di Conferenza unificata 16 dicembre 2010, repertorio atti n. 129/CU, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-*quinquies* del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, adottate con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 4 del 18 gennaio 2011;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recepito con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 novembre 2011;

Visto l'Accordo in Conferenza unificata 27 luglio 2011, repertorio n. 66/CU, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21 /CSR,

riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011

Decretano

Articolo unico

Con il presente decreto è recepito l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, unitamente ai relativi allegati che ne fanno parte integrante.

Roma, 23 aprile 2012

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

———

ALLEGATO

Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n.21/CSR del 19 gennaio 2012

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 19 gennaio 2012:

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, e l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante: "Definizione delle norme generali sul diritto - dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 27, comma 2;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico- professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1- quinquies;

Visto il regolamento, emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione che prevede, tra l'altro, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

Vista l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni 20 marzo 2008, tra Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

Visto il decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64, comma 4-*bis*, che modifica il comma 622, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo l'assolvimento del nuovo obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

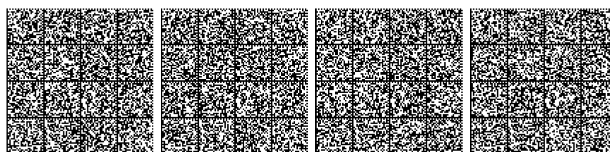
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto in particolare, l'articolo 8, comma 5, del predetto D.P.R. n. 87/2010 il quale ha previsto la possibilità di erogare percorsi di qualifica in regime surrogatorio, fino all'emanazione delle Linee guida di cui all'articolo 13, comma 1,quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 giugno 2010;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, riguardante l'adozione di "Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40", recepite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 4 del 18 gennaio 2011;

Considerato che la conclusione del regime surrogatorio prevista al Capo VII, punto n. 2, delle predette Linee Guida dall'anno scolastico 2011/12, ha determinato dei vuoti formativi rispetto al precedente assetto ordinamentale, in particolare per quanto riguarda le previgenti qualifiche professionali statali di "Operatore del mare" e di "Massofisioterapista", per la cui risoluzione il Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni ha manifestato la disponibilità ad avviare le procedure volte ad integrare .il repertorio delle figure di cui al citato accordo 29 aprile 2010;



Visto lo schema di Accordo recante "l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010" inviato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota del 24 giugno 2011 e diramato in data 28 giugno 2011 alle Regioni ed alle Province autonome;

Preso atto che lo schema di Accordo di cui sopra, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 27 luglio 2011" è stato oggetto di rinvio a successiva seduta;

Visto l'Accordo sancito da questa Conferenza il 27 luglio 2011, repertorio n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n 226, con particolare riferimento agli allegati 1 e 2 relativi rispettivamente al Format descrittivo delle figure di riferimento e alle relative qualifiche professionali di cui al Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 27 luglio 2011, repertorio n. 66/CU, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Ritenuto, pertanto, di dover riformulare lo schema di Accordo rinviato nella seduta del 27 luglio 2011 per tenere conto di quanto innovato nel Repertorio con il citato Accordo repertorio n. 137/CSR, approvato nella medesima seduta del 27 luglio 2011;

Vista la proposta di Accordo recante "l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011", inviata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con nota del 12 gennaio 2012, e diramata in pari data, corredata degli allegati 1, 2, 3 e 4, che ne costituiscono parte integrante;

Vista la nota del 13 gennaio 2012 con la quale il Coordinamento tecnico interregionale della Regione Toscana, in materia di istruzione, lavoro innovazione e ricerca, ha espresso l'avviso tecnico favorevole sullo schema di accordo in argomento;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo con la richiesta di aggiungere al punto 6 la seguente specificazione: "I lavori per l'aggiornamento del Repertorio delle relative figure e standard si avvieranno nell'anno 2012";

Considerato che il Governo ha dichiarato di accogliere il suddetto emendamento;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano:

1. Il repertorio delle figure nazionali di riferimento relative alle qualifiche professionali, approvato con l'Accordo del 27 luglio 2011 - allegato 2 - è integrato con l'inserimento dell'ulteriore figura di "Operatore del mare e delle acque interne" ed è modificato con la ridefinizione della figura di "Operatore del benessere". Le restanti figure e le relative competenze tecnico-professionali restano invariate.

2. La figura di "Operatore del benessere" e i relativi standard minimi delle competenze tecnico- professionali sono contenuti nell'allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale del presente Accordo, e sostituiscono le corrispondenti descrizioni contenute nell'allegato 2 del citato Accordo 27 luglio 2011.

3. La figura di "Operatore del mare e delle acque interne" e i relativi standard minimi delle competenze tecnico-professionali sono contenuti nell'allegato 2, che fa parte integrante e sostanziale del presente Accordo, e costituisce integrazione all'allegato 2 del citato Accordo 27 luglio 2011.

4. Le figure di cui sopra fanno riferimento, inoltre, alle competenze di base di cui all'allegato n. 4 dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 ed alle competenze tecnico- professionali comuni a tutte le figure di cui all'allegato 3 dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010.

5. I percorsi per il conseguimento delle qualifiche di cui alle due figure professionali oggetto del presente Accordo possono essere realizzati anche dagli Istituti Professionali di Stato, se richiesto dalle Regioni in regime di sussidiarietà, secondo le modalità già fissate dalle Linee Guida di cui all'articolo 13, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, adottate con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 4 del 18 gennaio 2011, nel limite della dotazione organica complessiva del personale statale, definita sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 4, della legge n. 133/2008 e dei conseguenti regolamenti attuativi.

A tal fine:

a) la figura di "Operatore del mare e delle acque interne" fa riferimento agli indirizzi quinquennali degli Istituti Professionali di "Produzioni industriali e artigianali" e di "Manutenzione e assistenza tecnica";

b) la Tabella n. 2, allegato "A/14" delle citate Linee Guida deve intendersi riformulata come da allegato n. 3 del presente Accordo, di cui fa parte integrante e sostanziale;

c) alla Tabella n. 2 delle citate Linee Guida, è inserito il nuovo allegato "A/22" di cui all'allegato n. 4 del presente Accordo, di cui fa parte integrante e sostanziale.

6. A conferma ed integrazione di quanto già condiviso con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, il Repertorio nazionale, le figure nazionali di riferimento che lo costituiscono ed i relativi standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali specifiche sono aggiornati con cadenza triennale, anche con riferimento agli esiti del monitoraggio e delle valutazioni di sistema previste anche dall'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni sottoscritto, in data 29 aprile 2010, nonché in esito alle risultanze del monitoraggio previsto al punto 6 dall'Accordo del 16 dicembre 2010, sottoscritto in Conferenza Unificata, riguardante l'adozione delle linee guida innanzi citate. Pertanto, il tavolo interistituzionale previsto nell'allegato 1, lett. *D)*, punto 2, del citato Accordo del 27 luglio 2011 è integrato anche dalla presenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I lavori per l'aggiornamento del Repertorio delle relative figure e standard si avvieranno nell'anno 2012".

7. Le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente Accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

8. Il presente Accordo viene recepito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Presidente: GNUDI

Il Segretario: SINISCALCHI



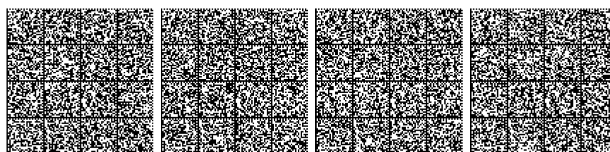
ALLEGATO 1

AREA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO **SERVIZI ALLA PERSONA**	
Denominazione della figura	**OPERATORE DEL BENESSERE**
Indirizzi della figura	– Acconciatura – Estetica
Referenziazioni della figura	Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT): 5. Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 5.5.3.1 Parrucchieri, estetisti ed assimilati.
	Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 96 Altre attività di servizi per le persone.. 96.02.01 Servizi di barbieri e parrucchieri. 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza. 96.04.10 Servizi per il benessere fisico.
Descrizione sintetica della figura	L'operatore del benessere, interviene, a livello esecutivo, nel processo di trattamento dell'aspetto della persona con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell'applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell'indirizzo, attività di trattamento e servizio (acconciatura ed estetica), relative al benessere psico-fisico che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, ma che favoriscono il mantenimento, il miglioramento e la protezione dell'aspetto della persona, con competenze negli ambiti dell'accoglienza, dell'analisi dei bisogni, dell'acconciatura e del trattamento estetico di base. Collabora al funzionamento e alla promozione dell'esercizio.
Processo di lavoro caratterizzante la figura: TRATTAMENTO DELL'ASPETTO DELLA PERSONA	A. Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro B. Accoglienza e assistenza del cliente C. Funzionamento e promozione dell'esercizio



STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA FIGURA

PROCESSO DI LAVORO-ATTIVITA'	COMPETENZE
A. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PROPRIO LAVORO *Attività:* – Pianificazione delle fasi di lavoro assegnato – Preparazione strumenti e attrezzature – Verifica e manutenzione ordinaria di strumenti e attrezzature – Predisposizione e cura degli spazi di lavoro	1.Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni.
	2.Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso.
	3.Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria.
	4.Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali.
B. ACCOGLIENZA E ASSISTENZA DEL CLIENTE *Attività:* – Accoglienza del cliente. – Orientamento del cliente all'interno dell'esercizio – Consiglio di interventi e prodotti – Informazione del cliente – Compilazione della scheda tecnica	5.Effettuare l'accoglienza e l'assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente.
C. FUNZIONAMENTO E PROMOZIONE DELL'ESERCIZIO *Attività:* – Operazioni di cassa – Archiviazione e documentazione – Promozione e vendita	6.Collaborare alla gestione e promozione dell'esercizio.



COMPETENZA N. 1	
ABILITA'	**CONOSCENZE**
• Utilizzare procedure e istruzioni per predisporre le diverse fasi di attività. • Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro relativi alle peculiarità delle attività da eseguire e dell'ambiente lavorativo. • Applicare modalità di pianificazione e organizzazione delle attività nel rispetto delle norme di sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale specifiche di settore. • Applicare metodiche e tecniche per la gestione dei tempi di lavoro	• Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore. • Principali terminologie tecniche di settore. • Processi di lavoro nei servizi del settore benessere • Tecniche di comunicazione organizzativa • Tecniche di pianificazione

COMPETENZA N. 2	
ABILITA'	**CONOSCENZE**
• Individuare strumenti, attrezzature, per le diverse fasi di attività sulla base delle procedure previste. • Applicare procedure e tecniche di approntamento e impostazione strumenti, attrezzature	• Metodi e tecniche di approntamento/avvio • Principi, meccanismi e parametri di funzionamento delle apparecchiature per le attività del settore del benessere • Tipologie delle principali attrezzature, strumenti specifici, del settore benessere

COMPETENZA N. 3	
ABILITA'	**CONOSCENZE**
• Applicare le tecniche di monitoraggio e verificare l'impostazione e il funzionamento di strumenti, attrezzature. • Adottare modalità e comportamenti per la manutenzione ordinaria di strumenti, attrezzature. • Utilizzare metodiche per individuare eventuali anomalie di funzionamento.	• Comportamenti e pratiche nella manutenzione ordinaria di strumenti, attrezzature. • Procedure e tecniche di monitoraggio • Procedure e tecniche per l'individuazione e la valutazione del malfunzionamento.



COMPETENZA N. 4	
ABILITA'	**CONOSCENZE**
• Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e riordino degli spazi di lavoro. • Adottare soluzioni organizzative della postazione di lavoro coerenti ai principi dell'ergonomia • Adottare soluzioni organizzative e layout degli spazi e della postazione di lavoro funzionali al benessere e alla sicurezza propria e del cliente.	• Elementi di ergonomia • Normative e dispositivi igienico-sanitari nei processi di servizio alla persona • Procedure, protocolli, tecniche di igiene, pulizia e riordino

COMPETENZA N. 5	
ABILITA'	**CONOSCENZE**
• Applicare tecniche di intervista al cliente per individuarne le esigenze • Applicare tecniche e modalità per consigliare il cliente rispetto agli interventi ed ai prodotti • Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i risultati degli interventi proposti/richiesti e per descrivere fasi e strumenti di lavoro	• Tecniche di comunicazione e relazione interpersonale • Tecniche di intervista

COMPETENZA N. 6	
ABILITA'	**CONOSCENZE**
• Applicare disposizioni e metodiche per svolgere le comuni operazioni di carattere contabile e fiscale relative al rapporto con il cliente e al magazzino • Applicare tecniche di vendita e di promozione di prodotti e servizi	• Strumenti e modalità di pagamento • Tecniche di comunicazione e relazione interpersonale • Tecniche di promozione e di vendita • Tipologia di documenti contabili di base: (ricevute, fatture, bolle, ecc.), loro caratteristiche e procedure di emissione, registrazione e archiviazione



STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI L'INDIRIZZO

Denominazione dell'indirizzo	**ACCONCIATURA**
Descrizione sintetica dell'indirizzo	Le competenze caratterizzanti l'indirizzo sono funzionali all'operatività nel settore dell'acconciatura, nello specifico sostengono lo svolgimento di attività attinenti all'applicazione di linee cosmetiche e tricologiche funzionali ai trattamenti del capello, alle attività di detersione, di taglio e acconciatura di base.
Processo di lavoro	Detersione, trattamenti, taglio e acconciatura

PROCESSO DI LAVORO-ATTIVITA'	COMPETENZE
DETERSIONE, TRATTAMENTI, TAGLIO E ACCONCIATURA *Attività:* – Preparazione e miscela prodotti – Applicazione prodotti – Risciacquo – Taglio – Acconciatura	1. Eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base.

COMPETENZA N. 1	
ABILITA'	**CONOSCENZE**
• Applicare procedure e metodiche per la predisposizione di prodotti cosmetici e tricologici sulla base delle loro caratteristiche chimiche, di azione e di risultato • Applicare tecniche di distribuzione dei prodotti detergenti e risciacquo • Applicare tecniche di base per l'esecuzione di tagli e acconciature	• Principi fondamentali di tricologia • Strumenti e tecniche di taglio • Struttura anatomica del capello e della cute • Tecniche di detersione, colorazione e decolorazione dei capelli • Tipologia e funzionalità dei prodotti detergenti • Tipologie e tecniche di acconciatura



STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI L'INDIRIZZO

Denominazione dell'indirizzo	**ESTETICA**
Descrizione sintetica dell'indirizzo	Le competenze caratterizzanti l'indirizzo sono funzionali all'operatività nel settore estetico, nello specifico sostengono lo svolgimento di attività attinenti all'individuazione e all'applicazione di linee cosmetiche e all'effettuazione di trattamenti estetici di base.
Processo di lavoro	Trattamenti estetici

PROCESSO DI LAVORO-ATTIVITA'	**COMPETENZE**
TRATTAMENTI ESTETICI *Attività:* – Individuazione di caratteristiche e specificità – Applicazione di linee cosmetiche – Depilazione – Manicure – Massaggio estetico	1. Eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del trattamento da realizzare.

COMPETENZA N. 1	
ABILITA'	**CONOSCENZE**
• Applicare tecniche per identificare i tipi cutanei e lo stato della pelle • Applicare procedure e metodiche per l'individuazione e la predisposizione di prodotti funzionali alle prestazioni e ai trattamenti estetici eseguiti sulla superficie del corpo umano • Applicare tecniche manuali di base per l'esecuzione di trattamenti estetici viso e corpo • Utilizzare in modo adeguato attrezzature meccaniche ed elettriche	• Caratteristiche e patologie dell'apparato tegumentario • Elementi di anatomia, fisiologia, igiene e cosmetologia funzionali agli interventi • Modalità d'uso di strumenti manuali ed apparecchi elettromedicali di trattamento • Terminologia tecnica dei processi di trattamento estetico • Tipologia, composizione, modalità funzionali e di applicazione dei prodotti cosmetici e funzionali ai trattamenti estetici • Principali tipologie di trattamento estetico (purificante, dermocosmetico, tonificante, rilassante, linfodrenante)



ALLEGATO *2*

AREA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO **AGRO - ALIMENTARE**	
Denominazione della figura	**OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE**
Referenziazioni della figura	Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT): 6.4.5.1 – Acquacoltori e assimilati[1] 6.4.5.2 - Pescatori della pesca costiera ed in acque interne[2] 6.4.5.3 - Pescatori d'alto mare 7.3.1.1 - Operai addetti agli impianti fissi in agricoltura e nell'allevamento. 7.4.5.1 - Marinai di coperta
	Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 03.11.0 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi; 03.21.0 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi; 03.22.0 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi; 50.10.0 – Trasporto marittimo e costiero di passeggeri; 50.20.0 - Trasporto marittimo e costiero di merci.
Descrizione sintetica della figura	L'operatore interviene nel processo della navigazione[3], della pesca e della gestione degli impianti di acquacoltura, con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le prescrizioni in termini di procedure e metodiche riguardo alla sua operatività. La sua qualificazione nell'applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla navigazione e alla pesca con competenze relative al governo dell'imbarcazione e dell'apparato motore, allo svolgimento delle operazioni di cattura e raccolta del pesce, alle attività di prima preparazione del prodotto per la vendita. La sua qualificazione gli consente inoltre di svolgere attività di allevamento di pesci e altri prodotti di allevamento in acqua, con competenze relative alla gestione e al monitoraggio degli impianti e delle attrezzature.

[1] Gli Acquacoltori allevano diverse specie ittiche, curandole, mantenendole in salute, alimentandole in bacini interni, marini o lacustri, programmandone la riproduzione, occupandosi della manutenzione, della pulizia e dell'igiene dei luoghi di allevamento e di altri ambienti connessi all'attività produttiva.

[2] I Pescatori ricercano, abbattono e catturano in alto mare, acque costiere e interne pesci, molluschi, crostacei, spugne ed altri prodotti acquatici destinati all'alimentazione o alla trasformazione industriale.

[3] Si fa presente che requisito necessario per l'imbarco è l'aver superato l'esame relativo ai corsi previsti dalla normativa internazionale (Convenzione STCW 78, nella versione aggiornata e dal Codice STCW 95) presso i soggetti accreditati ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti Decreto, 8 marzo 2007 "Procedura per il riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo".



Processo di lavoro caratterizzanti la figura: ASSISTENZA A BORDO NELLA NAVIGAZIONE, PESCA MARITTIMA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ACQUACOLTURA	A. Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro B. Assistenza a bordo nella navigazione C. Gestione delle operazioni di pesca e prima preparazione del prodotto pescato per la vendita[4] D. Gestione , controllo e pulizia degli impianti e delle attrezzature di acquacoltura

4 Tale attività non prevede la trasformazione del prodotto, ma ricomprende tutte quelle operazioni effettuate direttamente sull'imbarcazione, quali la selezione del pescato, la verifica delle quantità e la preparazione del prodotto per la vendita, al fine di garantire il rispetto della normativa sui limiti di pescato e delle norme igienico sanitarie.



STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA FIGURA

PROCESSO DI LAVORO-ATTIVITA'	COMPETENZE
A. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PROPRIO LAVORO *Attività:* – Pianificazione delle fasi di lavoro assegnato. – Preparazione strumenti, attrezzature, macchinari. – Verifica e manutenzione ordinaria di strumenti, attrezzature, macchinari. – Predisposizione e cura degli spazi di lavoro.	1. Definire e pianificare la successione delle operazioni di pesca, di acquacoltura e di assistenza a bordo nella navigazione sulla base delle istruzioni ricevute, del sistema di relazioni, nonché delle variabili di mercato e delle condizioni atmosferiche.
	2. Approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavoro sulla base delle procedure previste.
	3. Monitorare il funzionamento di impianti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria.
	4. Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali
B. ASSISTENZA A BORDO NELLA NAVIGAZIONE *Attività:* – Assistenza nelle operazioni di navigazione – Assistenza alla conduzione dell'apparato motore e dei sistemi di navigazione	5. Assistere nel governo dell'imbarcazione e dell'apparato motore nelle operazioni di ormeggio, disormeggio, approdo e durante la navigazione, secondo sequenze codificate
C. GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PESCA E PRIMA PREPARAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO PER LA VENDITA *Attività:* – Realizzazione delle operazioni di pesca e raccolta – Sistemazione e recupero delle attrezzature – Selezione, conservazione e primo confezionamento del prodotto ittico	6. Condurre le operazioni di pesca e di raccolta utilizzando le tecniche adatte alle specifiche dei diversi prodotti ittici
	7. Verificare quantità e qualità del prodotto pescato/raccolto nel rispetto delle norme igienico – sanitarie ed eseguire la prima trasformazione



PROCESSO DI LAVORO-ATTIVITA’	COMPETENZE
D. GESTIONE, CONTROLLO E PULIZIA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DI ACQUACOLTURA *Attività:* – Assistenza alla gestione e al mantenimento degli impianti – Gestione dell’alimentazione dei pesci – Assistenza alla realizzazione dei controlli sanitari e degli interventi di pulizia dell’impianto	8. Supportare la gestione e il monitoraggio degli impianti e delle attrezzature produttive all’interno dell’allevamento

COMPETENZA N. 1	
ABILITA’	**CONOSCENZE**
• Utilizzare la documentazione tecnica di appoggio (schemi, carte nautiche, registri di bordo, procedure, etc.) e/o istruzioni per predisporre le diverse fasi a supporto delle attività • Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro relativi alle peculiarità delle procedure da eseguire e dell’ambiente lavorativo/organizzativo • Applicare modalità di pianificazione e organizzazione delle attività nel rispetto del codice della navigazione, delle norme in tema di pesca, sicurezza e salvaguardia ambientale specifiche del settore • Applicare metodiche e tecniche per la gestione dei tempi di lavoro, tenuto conto delle variabili di mercato e delle condizioni atmosferiche, in modo da ottimizzare la produzione, i tempi e i costi • Adottare procedure di monitoraggio e verifica della conformità delle attività a supporto del miglioramento continuo degli standard di risultato	• codice di navigazione • normativa in materia di pesca e allevamento ittico • normative di igiene e salvaguardia ambientale di settore • normativa internazionale in materia di sicurezza, primo soccorso sanitario, procedure di sopravvivenza e salvataggio[5] • tecniche di comunicazione organizzativa • tecniche di pianificazione • terminologia tecnica del settore

[5] Il riferimento internazionale attualmente in vigore è costituito dalla Convenzione STCW 78, nella versione aggiornata e dal Codice STCW 95.



COMPETENZA N. 2	
ABILITA'	**CONOSCENZE**
• Individuare materiali, strumenti, attrezzature, macchinari per le diverse fasi di lavoro sulla base delle procedure operative da seguire • Applicare procedure e tecniche di approntamento strumenti, utensili, attrezzature, macchinari	• metodi e tecniche di approntamento di strumenti e macchinari • principi, meccanismi e parametri di funzionamento dei macchinari e delle apparecchiature per la pesca e la manutenzione degli impianti ittici • tipologie delle principali attrezzature, macchinari, strumenti e utensili per la pesca e l'allevamento ittico

COMPETENZA N. 3	
ABILITA'	**CONOSCENZE**
• Applicare le tecniche di monitoraggio e verificare l'impostazione e il funzionamento di strumenti, attrezzature, macchinari • Adottare modalità e comportamenti per la manutenzione ordinaria di strumenti, attrezzature, macchinari per la navigazione, la pesca e l'acquacoltura • Utilizzare metodiche per individuare eventuali anomalie di funzionamento	• comportamenti e pratiche nella manutenzione ordinaria di strumenti, attrezzature, macchinari • procedure e tecniche di monitoraggio • procedure e tecniche per l'individuazione e la valutazione del malfunzionamento

COMPETENZA N. 4	
ABILITA'	**CONOSCENZE**
• Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e riordino degli spazi di lavoro • Adottare soluzioni organizzative della postazione di lavoro coerenti ai principi dell'ergonomia	• elementi di ergonomia • procedure, protocolli, tecniche di igiene, pulizia e riordino



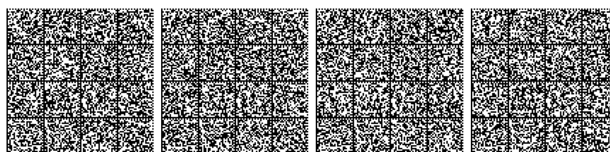
COMPETENZA N. 5	
ABILITA'	**CONOSCENZE**
• Applicare sequenze codificate nelle diverse fasi della navigazione • Identificare cause di avaria dell'apparato motore	• codice di navigazione • normativa internazionale in materia di sicurezza, primo soccorso sanitario, procedure di sopravvivenza e salvataggio • terminologia tecnica del settore • tipologie e strutture delle imbarcazioni • tecniche di navigazione • manuali di funzionamento delle strumentazioni e apparati nautici

COMPETENZA N. 6	
ABILITA'	**CONOSCENZE**
• Applicare strumenti e tecniche per la pesca e la raccolta idonee alle differenti tipologie di prodotti ittici • Applicare tecniche di recupero e riordino dell'attrezzatura per la pesca e la raccolta • Utilizzare tecniche di ripristino e manutenzione dell'attrezzatura	• strumenti e tecniche per la pesca e la raccolta • principali tipologie di prodotti ittici • elementi di biologia delle specie ittiche

COMPETENZA N. 7	
ABILITA'	**CONOSCENZE**
• Adottare tecniche di selezione del prodotto ittico per specie, taglia e qualità • Applicare tecniche di prima trasformazione, conservazione e primo confezionamento del prodotto ittico	• principali tipologie di prodotti ittici • normative e dispositivi igienico sanitari nei processi di conservazione dei prodotti ittici



COMPETENZA N. 8	
ABILITA'	**CONOSCENZE**
• Applicare tecniche di somministrazione del cibo ai pesci in relazione alle diverse tipologie di allevamento e specie ittiche • Applicare tecniche di manutenzione, delle vasche, dei bacini, dei pozzetti di raccolta • Applicare tecniche di pulizia e disinfezione periodica atte ad evitare la contaminazione dei vari reparti dell'allevamento • Utilizzare tecniche di rilevazione dei dati per il monitoraggio e il controllo dello stato di salute dei pesci	• principali tipologie di prodotti ittici • elementi di biologia delle specie ittiche • tecniche di allevamento, riproduzione e cura • tipologie di alimentazione per le specie ittiche in allevamento • Caratteristiche delle varie tipologie di ambienti e supporti per l'acquacoltura



ALLEGATO *3*

Allegato A/14

CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP [1]

DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA: **OPERATORE del BENESSERE**
(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010)

Ordinamento di IeFP	**Ordinamento di IP**
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione)	**INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO** (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A; **48/A*; 49/A***
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A; **13/A*; 38/A***
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05)	**INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO** (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
o Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni o Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da impiegare, o Svolgere in relazione alle indicazioni/procedure previste, attività e servizi relativi al benessere psico-fisico della persona, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario. o Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria o Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali o Effettuare l'accoglienza e l'assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente o Collaborare alla gestione e promozione dell'esercizio. In esito all'indirizzo "Acconciatura", è inoltre in grado di: o Eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base In esito all'indirizzo "Estetica", è inoltre in grado di: o Eseguire i trattamenti estetici di base, individuando i prodotti in funzione del trattamento da realizzare.	➢ Scienze integrate : Fisica 38/A; **49/A*** Chimica 13/A; **12/A*; 60/A*** ➢ Tecnologie dell'informazione e della comunicazione: 42/A; 75/A; 76/A ➢ Anatomia e igiene: 2/A; **40/A*;** ➢ Laboratori tecnologici ed Esercitazioni: 20/C; 21/C; **24/C*;** 29/C; 44/C;

[1] **La correlazione tra le classi di concorso dell'ordinamento degli Istituti Professionali e le aree formative dell'ordinamento di IeFP, declinate in termini di competenze, prevede anche classi di concorso con asterisco utilizzabili nel percorsi IeFP fino alla completa attuazione dei nuovi ordinamenti, nei limiti delle disponibilità delle medesime classi di concorso, senza determinare situazioni di esubero e senza creare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.**



ALLEGATO *4*

Allegato A/22

CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP [1]

DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA: **OPERATORE del MARE e delle ACQUE INTERNE**

Ordinamento di IeFP	**Ordinamento istituti** professionali
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05)	**INSEGNAMENTI/CLASSI DI CONCORSO** (D.P.R. n.87/2010; DM n.39/1998)
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A;**49/A***
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A; 12/A; **13/A*;38/A*;49/A*;**
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A

AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (art.18, comma 1, lettera b), d.lgs n.226/05)	**INSEGNAMENTI/CLASSI DI CONCORSO** (DPR n.87/2010; DM n.39/1998)
o Definire e pianificare la successione delle operazioni di acquacoltura, sulla base delle istruzioni ricevute, dal sistema di relazioni, dalle variabili di mercato e dalle condizioni atmosferiche. o Approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alla navigazione, alla pesca ed alla itticoltura delle varie specie ittiche, ed alle attività di prima preparazione del prodotto. o Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria o Assistere nel governo dell'imbarcazione e dell'apparato motore nelle operazioni di ormeggio, disormeggio, approdo e durante la navigazione, secondo sequenze codificate. o Condurre le operazioni di pesca e di raccolta utilizzando le tecniche adatte alle specifiche dei diversi prodotti ittici o Verificare quantità e qualità del prodotto pescato/raccolto nel rispetto delle norme igienico – sanitarie ed eseguire la prima trasformazione o Supportare la gestione e il monitoraggio degli impianti e delle attrezzature produttive all'interno dell'allevamento	➢ Scienze integrate: Fisica 38/A;**49/A*;** Chimica 12/A;13/A; **60/A*** ➢ Tecnologie dell'informazione e della comunicazione: 34/A; 35/A; **42/A***; **75/A* ;76/A*** ➢ Discipline nautiche, macchine ed impianti: 56/A; 20/A;34/A;35/A ➢ Ecologia, pesca ed acquacoltura: 60/A; **12/A*; 13/A*** ➢ Laboratori tecnologici ed Esercitazioni: 18/C; 32/C; **24/C* ; 26/C* ; 27/C* ; 35/C* 14/C* ;17/C* ; 37/C*** 5/C* ; 9/C; 29/C* ; 30/C*

[1] **La correlazione tra le classi di concorso dell'ordinamento degli Istituti Professionali e le aree formative dell'ordinamento di IeFP, declinate in termini di competenze, prevede anche classi di concorso con asterisco utilizzabili nel percorsi IeFP fino alla completa attuazione dei nuovi ordinamenti, nei limiti delle disponibilità delle medesime classi di concorso, senza determinare situazioni di esubero e senza creare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.**

12A08474



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 maggio 2012 e scadenza 30 maggio 2014, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 luglio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 39.497 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 25 maggio e 25 giugno 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" ("CTZ") con decorrenza 31 maggio 2012 e scadenza 30 maggio 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro "zero coupon";

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di "CTZ", con decorrenza 31 maggio 2012 e scadenza 30 maggio 2014, di cui al decreto del 25 maggio 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 25 maggio 2012.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 luglio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 maggio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 25 maggio 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.



La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 maggio 2012, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 luglio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei "CTZ", ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 luglio 2012, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 luglio 2012.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2014, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 25 maggio 2012, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2012

Il direttore: CANNATA

12A08464

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 luglio 2012.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Armonia» in comune di Bedonia al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda pervenuta in data 5 novembre 2011, con la quale la Società Norda S.p.A. con sede in Via Bartolini 9, Milano, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Armonia" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca "Vetta" sito nel territorio del comune di Bedonia (Parma), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;



Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espressi nelle sedute del 25 gennaio 2012 e del 19 giugno 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata "Armonia" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca "Vetta" sito nel territorio del comune di Bedonia (Parma).

2) L'indicazione che ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 può essere riportata sulle etichette dell'acqua minerale naturale "Armonia", condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, è la seguente: "L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile. questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 3 luglio 2012

Il direttore generale: RUOCCO

12A08498

DECRETO 3 luglio 2012.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Nuova Fonte» di Zogno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda pervenuta in data 2 maggio 2012, con la quale la Società Bracca Acque Minerali S.p.A. con sede in Bergamo, passaggio Canonici Lateranensi 12, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata "Nuova Fonte" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria sita nel territorio del comune di Zogno (Bergamo), le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 22 luglio 2004, n. 3567 con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale "Nuova Fonte";

Visto il parere della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 19 giugno 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Sulle etichette dell'acqua minerale naturale "Nuova Fonte" di Zogno (Bergamo), condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, può essere riportata la seguente dicitura: "L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali.

Roma, 3 luglio 2012

Il direttore generale: RUOCCO

12A08499

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 luglio 2012.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;



Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana- serie generale n. 190 del 18 agosto 2009, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 27 luglio 2009, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco ha comunicato di confermare «CSQA Certificazioni Srl» quale organismo di controllo e di certificazione della indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con decreto 27 luglio 2009, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 luglio 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 11 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A08501

DECRETO 11 luglio 2012.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la Certificazione etica e ambientale» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 465 del 12 marzo 2004 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 13 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 179 del 4 agosto 2009, con il quale l'organismo «ICEA – Istituto per la Certificazione etica e ambientale» con sede in Bologna, Via Nazario Sauro n. 2, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 13 luglio 2009;

Considerato che l'Associazione Castanicoltori della Garfagnana pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;



Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 luglio 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «ICEA – Istituto per la Certificazione etica e ambientale» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «ICEA – Istituto per la Certificazione etica e ambientale» con decreto 13 luglio 2009, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 465 del 12 marzo 2004 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 13 luglio 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 11 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A08502

DECRETO 12 luglio 2012.

Disposizioni per l'attuazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012 n. 41, "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";

Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

Visto il Reg. (CE) n. 203/2012 della Commissione dell'8 marzo 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico;

Visto il Reg. (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il Reg. (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

Visto il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;



Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2012 n. 10071, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 18 giugno 2012, recante "Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione";

Considerato necessario garantire l'applicazione omogenea sul territorio nazionale delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 203/2012;

Sentito il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 23 maggio 2012;

Acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 14 giugno 2012;

Considerata l'urgenza di procedere all'emanazione del presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Premesse ed obiettivi

1. Il presente Decreto contiene le disposizioni per l'attuazione delle modalità di applicazione relative al vino biologico di cui al Regolamento (CE) n. 889/2008.

2. Ai sensi dell'art. 29-*ter*, par.2, del Regolamento CE n. 889/2008 si applicano le disposizioni previste dai regolamenti della Commissione (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 e le relative disposizioni nazionali.

Art. 2.

Uso di taluni prodotti e sostanze

1. Al fine di verificare la disponibilità dei prodotti ottenuti da materie prime biologiche elencati nell'Allegato VIII bis del Reg. (CE) n. 889/2008 l'operatore si attiene alla procedura descritta nell'Allegato al presente Decreto.

Art. 3.

Circostanze calamitose

1. Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) 889/2008, comma 1, lettera *e)* le Regioni e le Province autonome, autorizzano, in determinate zone del proprio territorio, l'uso di anidride solforosa, fino ad un tenore massimo fissato conformemente al Reg. (CE) n. 606/2009, per singola campagna. Le Regioni e province autonome determinano i criteri che giustificano il ricorso alla deroga ed accertano la sussistenza delle condizioni meteorologiche. La documentazione attestante l'accertamento delle condizioni meteorologiche eccezionali che hanno determinato il deterioramento della situazione sanitaria delle uve biologiche a causa di gravi attacchi batterici o micotici viene conservata dalle Regioni e Province Autonome e tenuta disposizione dell'autorità competente nazionale.

2. Gli operatori comunicano all'Organismo di controllo, cui è assoggettata la propria attività, il ricorso alla deroga e conservano i documenti contabili dai quali risulta che si sono avvalsi della deroga, compresa l'autorizzazione regionale di cui al paragrafo precedente, per cinque anni. Gli Organismi di controllo comunicano alle Regioni e Province Autonome gli operatori che si sono avvalsi della deroga.

3. Le Regioni e le Province Autonome, entro dieci giorni dalla data di concessione dell'autorizzazione di cui a primo paragrafo, ne danno comunicazione al Ministero. La comunicazione che comprende l'elenco degli operatori che usufruiscono della deroga è trasmessa entro la fine della campagna.

Art. 4.

Misure transitorie

1. Gli operatori che intendono utilizzare il logo comunitario di produzione biologica ai sensi dell'art. 95, par. 10 bis, lett. *a)*, del Reg. (CE) n. 889/2008, comunicano all'Organismo di controllo, cui sono assoggettati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto, le giacenze di vini e di altre categorie di prodotti vitivinicoli, suddivise per tipologie e per anno, ottenuti in conformità al regolamento (CEE) n. 2092/1991 o al regolamento (CE) n. 834/2007 e detenuti al 31 luglio 2012. Nella comunicazione l'operatore indica il CUAA e, per ogni categoria, tipologia di prodotto e anno, le quantità detenute e ottenute in conformità alle disposizioni previste al titolo II, capo 3 bis, del Reg. (CE) n. 889/2008.

2. La comunicazione di cui al precedente paragrafo è inviata anche dagli operatori che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 95, par. 10 bis, lett. *c)*, del Reg. (CE) n. 889/2008.

3. L' Organismo di controllo, cui è assoggettato l'operatore, accerta, entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, le giacenze di vini e di altre categorie di prodotti vitivinicoli, ottenuti in conformità al regolamento (CEE) n. 2092/1991 o al regolamento (CE) n. 834/2007, suddivise per categorie e tipologie, detenuti dagli operatori al 31 luglio 2012, e verifica le quantità prodotte in conformità alle disposizioni previste al titolo II, capo 3 bis, del Reg. (CE) n. 889/2008 nonché le quantità prodotte in conformità al Reg. (CE) n. 889/2008 ma che non posseggono i requisiti previsti al titolo II, capo 3 bis del Reg. (CE) n. 889/2008.

4. Il documento contenente le giacenze accertate dall'organismo di controllo è redatto in duplice copia, di cui una è rilasciata all'operatore e l'altra è conservata presso la sede dell'Organismo di controllo. La documentazione è tenuta a disposizione delle autorità competenti.

5. Le disposizioni previste al presente articolo si applicano agli operatori che hanno notificato attività con metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del 2007 e del Reg. (CE) n. 889 del 2008 e la cui attività è assoggettata ad un Organismo di controllo.



Art. 5.

Documenti contabili

1. In relazione agli obblighi sulla tenuta dei documenti contabili di cui all'art. 66 del Reg. (CE) n. 889/2008 gli operatori utilizzano i documenti ed i registri previsti dal Regolamento (CE) n. 436/09 nel rispetto delle relative disposizioni nazionali.

2. I prodotti biologici del settore vitivinicolo sono contraddistinti dal termine biologico.

Art. 6.

Abrogazioni

È abrogato l'art. 8, paragrafo 1.4, del Decreto Ministeriale n. 18354/2009.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Fatta salva l'acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 12 luglio 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 8, foglio n. 186

ALLEGATO

Procedura per l'utilizzo di prodotti e sostanze non biologiche.

L'operatore, per ciascuna campagna, invia una richiesta per la fornitura dei prodotti e delle sostanze elencate e contrassegnate con asterisco all'Allegato VIII bis del Reg. (CE) n. 889/2008 ad almeno tre operatori biologici.

Qualora le richieste abbiano esito negativo l'operatore è autorizzato a utilizzare, esclusivamente per quella campagna vitivinicola, le corrispondenti sostanze di origine non biologica.

L'operatore inoltra le richieste a mezzo fax, posta elettronica, posta elettronica certificata e conserva, insieme alle relative risposte, l'intera documentazione rendendola disponibile all'Autorità Competente e agli Organismi di controllo.

Qualora, per una determinata campagna, l'Autorità Competente accerti la non disponibilità dei prodotti e delle sostanze elencate, e contrassegnate con asterisco, all'Allegato VIII bis del Reg. (CE) n. 889/2008, provvede a diffondere l'informazione con un comunicato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e sui siti internet del Ministero (www.politicheagricole.it) e del SINAB (www.sinab.it).

12A08465

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 giugno 2012.

Revoca del decreto 10 ottobre 2011 relativo alla gestione commissariale della «Giovinfrutta società cooperativa», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.D. 10 ottobre 2011 n. 22/SGC/2011 con il quale la società cooperativa «Giovinfrutta Società cooperativa», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) è stata posta in gestione commissariale e il dott. Andrea Gentile ne è stato nominato commissario governativo;

Visto il D.D. del 27 febbraio 2012 n. 08/SGC/2012 con il quale l'avv. Domenico Giugni è stato nominato Commissario governativo in sostituzione del dott. Andrea Gentile rinunciatario;

Vista la comunicazione pervenuta in data 25 maggio 2012 con la quale l'avv. Domenico Giugni ha rinunciato all'incarico;

Vista la richiesta formulata dall'ex Amministratore unico, pervenuta in data 28 maggio 2012, ai fini della revoca del provvedimento di gestione commissariale;

Preso nota che alcune delle irregolarità riscontrate in sede ispettiva sono state sanate, a tutela dell'interesse dei soci, si ritiene opportuno procedere alla revoca del commissariamento ed alla disposizione di nuova revisione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale del 10 ottobre 2011 n. 22/SGC/2011, con il quale la società cooperativa «Giovinfrutta Società cooperativa» con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) - C.F. 02722730781 - è stata posta in gestione commissariale è revocato.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A08480



DECRETO 7 giugno 2012.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Il Trifoglio società cooperativa edilizia» (già «Il Trifoglio – Onlus società cooperativa edilizia»), in Bracciano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il D.D. 22 giugno 2009 n. 28/SGC/2009 con il quale la società cooperativa «Il Trifoglio Società cooperativa edilizia (già «Il Trifoglio - Onlus Società cooperativa edilizia»), con sede in Bracciano (Roma) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi e il dott. Francesco Antonio Ferrucci ne è stato nominato commissario governativo per sanare le irregolarità riscontrate in sede di ispezione straordinaria del 12 giugno 2008 cui si rinvia;

Visto il D.D. 9 settembre 2010 n. 63/SGC/2010 ed il successivo D.D. 26 maggio 2011 n. 06/SGC/2011, con i quali la gestione commissariale è stata prorogata fino al 30 giugno 2012;

Vista la relazione del 28 maggio 2012 e l'allegata istanza datata 25 maggio 2012 con la quale il Commissario Governativo chiede una ulteriore proroga del mandato per le motivazioni in essa meglio specificate, cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale al fine di portare a termine le operazioni inerenti l'erogazione da parte della Regione Lazio del residuo contributo, nonché effettuare le necessarie modifiche per rendere utilizzabili le unità abitative da parte dei soci aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Soc. coop.va «Il Trifoglio Società cooperativa edilizia» (già «Il Trifoglio - Onlus Società cooperativa edilizia»), con sede Bracciano (Roma) è prorogata fino al 30 giugno 2013.

Art. 2.

Al Dott. Francesco Antonio Ferrucci sono confermati i poteri già conferiti in qualità di Commissario governativo, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto e per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A08482

DECRETO 7 giugno 2012.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Edilizia Montevarchi», in Montevarchi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale GAB n. 184 del 26 aprile 2007 con il quale la società cooperativa «Edilizia Montevarchi» con sede in Montevarchi (Arezzo) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Armonioso Giovanni;

Visto il decreto ministeriale GAB n. 1157 del 10 aprile 2008 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visti i successivi decreti direttoriali, da ultimo il D.D. 19 ottobre 2011 n. 25/SGC/2011 con il quale la gestione è stata ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 2012;

Vista la relazione pervenuta in data 28 maggio 2012, con la quale il commissario governativo chiede una ulteriore proroga del mandato per le motivazioni in essa meglio specificate, cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Ritenuta, la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale esclusivamente ai fini della consegna dell'ente al nuovo Consiglio di amministrazione da nominarsi entro il termine stabilito nel presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Edilizia Montevarchi» con sede in Montevarchi (Arezzo) è prorogata fino al 31 dicembre 2012.

Art. 2.

Al dott. Armonioso Giovanni sono confermati i poteri già conferiti, in qualità di commissario governativo, per il periodo che decorre dalla data di scadenza del precedente decreto e per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.



Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A08483

DECRETO 11 giugno 2012.

Revoca del decreto 30 gennaio 2012 relativo alla liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore della «Spumante società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D.D. n. 35/2012 del 30 gennaio 2012, con il quale la società cooperativa Spumante Società cooperativa edilizia a r.l. con sede in Roma (codice fiscale 02495730588) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., e l'avv. Massimo Femia, nato a Roma il 1° dicembre 1972 ne è stato Commissario liquidatore;

Visto l'art. 125 del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165 concernente la vigilanza sulle cooperative edilizie a contributo erariale o comunque pubblico;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 che attribuisce al Ministero dello sviluppo economico, in via generale, la competenza in materia di vigilanza sulle società cooperative e i loro consorzi;

Tenuto conto del parere n. 4428 espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 16 ottobre 2007 con il quale si investiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'esercizio dei propri poteri di coordinamento, ad assumere una specifica iniziativa diretta ad individuare un accordo procedimentale fra le due Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato l'accordo procedimentale in materia di vigilanza sulle cooperative edilizie che fruiscono di contributi pubblici, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, raggiunto tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 luglio 2009;

Considerato che nell'accordo è stato convenuto che la vigilanza sulle cooperative edilizie a contributo erariale, o comunque pubblico, viene svolta dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modifiche;

Considerato che il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa era stato assunto sulla base delle risultanze di accertamenti d'ufficio effettuati presso il Registro delle imprese dalle quali emergeva lo stato di decozione della società cooperativa e sulla base di un Verbale di mancata revisione dell'ente che, non avendo comunicato alla Camera di commercio la variazione della propria sede legale, non aveva reso possibile la revisione;

Preso atto che con nota del 15 maggio 2012 il legale rappresentante della cooperativa ha consegnato a questa Amministrazione un documento dal quale si evince che la cooperativa Spumante, destinataria di un contributo erariale da parte del dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, rientra tra gli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modifiche, come convenuto nell'accordo procedimentale in materia di vigilanza sulle cooperative edilizie che fruiscono di contributi pubblici, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, raggiunto tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 luglio 2009;

Ritenuto opportuno, quindi, procedere, in autotutela, all'adozione del provvedimento di revoca del D.D. n. 35/2012 del 30 gennaio 2012 ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Il D.D. n. 35/2012 del 30 gennaio 2012 con il quale la società cooperativa Spumante Società cooperativa edilizia a r.1. con sede in Roma (codice fiscale 02495730588) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l'avv. Massimo Femia. nato a Roma il 1° dicembre 1972, ne è stato Commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è revocato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Esso potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A08481



DECRETO 13 luglio 2012.

Proroga dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, dell'organismo Triveneto S.r.l., in Covolo di Pederobba.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto di autorizzazione alla certificazione CE rilasciato ai sensi della direttiva 95/16/CE per gli allegati V «Esame CE del tipo (Modulo *B)*», VI «Esame Finale» e X «Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*», a favore dell'Organismo Triveneto S.r.l. con sede legale in Via Erizzo, 56 - 31040 Covolo di Pederobba (TV), del 18 novembre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2008;

Visto il decreto di proroga, al 30 giugno 2012, della citata autorizzazione alla certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, a favore dell'Organismo Triveneto S.r.l., rilasciato il 13 dicembre 2011;

Vista l'istanza di autorizzazione alla certificazione CE presentata dall'Organismo Triveneto S.r.l., ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di recepimento della Direttiva 95/16/CE per l'allegato V «Esame CE del tipo (Modulo *B)*» punto B, allegato VI «Esame Finale» e allegato X «Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*» e per gli articoli 13 «Verifiche periodiche» e 14 «Verifiche straordinarie», ritenuta ricevibile e acquisita in atti al prot. n. 148129 del 28 giugno 2012;

Vista l'istanza di proroga dell'autorizzazione presentata dall'Organismo Triveneto S.r.l., alla certificazione CE ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di recepimento della direttiva 95/16/CE per l'allegato VI «Esame Finale» e allegato X «Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*» e per gli articoli 13 «Verifiche periodiche» e 14 «Verifiche straordinarie», ritenuta ricevibile e acquisita in atti al prot. n. 148161 del 28 giugno 2012;

Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di Accredia, quale unico Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, è stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;



Acquisito che l'organismo citato ha presentato ad Accredia in data 28 agosto 2011 domanda di accreditamento per l'allegato V «Esame CE del tipo (Modulo *B)*» punto B, allegato VI «Esame Finale» e allegato X «Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*» e per gli articoli 13 «Verifiche periodiche» e 14 «Verifiche straordinarie», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Acquisito in data 4 luglio 2012 l'esito positivo della visita ispettiva supplementare di accreditamento eseguita da Accredia;

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Considerato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 possono effettuare le verifiche periodiche e quelle straordinarie sugli ascensori gli organismi di certificazione notificati per le valutazioni di conformità di cui agli allegati VI o X;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto art. 9, comma 2) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 con nota del 5 luglio 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Triveneto S.r.l. è autorizzato al proseguimento dell'esercizio delle attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, per gli allegati di seguito riportati:

a) Allegato VI: Esame finale;

b) Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 30 settembre 2012 ed esplica la sua vigenza solo ed esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale.

3. L'utilizzo dell'autorizzazione ministeriale fuori dal territorio nazionale per gli allegati VI o X determina provvedimento di revoca da parte di questa Amministrazione.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 13 luglio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A08476

DECRETO 17 luglio 2012.

Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione della tabella A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA
E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, e l'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri, ed i conseguenti Regolamenti di organizzazione;

Visto l'art.18, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto, altresì, conto dell'art.13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33 recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario»;



.Visto, in particolare l'art. 3, comma 4-*quater* che prevede che il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e che l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto, in particolare il comma 2 dell'art. 45 che ha modificato il comma 4-*quater* dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 prevedendo che le modifiche del contratto di rete sono redatte e depositate a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta l'impresa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008 recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese.»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 recante «Norme in materia ambientale»;

Visto in particolare l'art. 194 che prevede che le imprese che disciplinano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;

Visto il decreto 8 marzo 2010, n. 65 concernente «Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature»;

Visto il particolare l'art. 3 che prevede che le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici sono effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali;

Visto l'art. 212 dello stesso decreto legislativo n. 152/2005 che prevede la costituzione dell'Albo nazionale gestori ambientali;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 concernente «Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale che effettuano la gestione dei rifiuti»;

Visto in particolare l'art. 21, comma 1, che prevede che le domande di iscrizione, variazione o cancellazione dall'Albo sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria fissato nella misura prevista per le denunce del registro delle imprese delle camere di commercio;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.»;

Visto l'art. 73 che prevede la soppressione del ruolo di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 relativo all'attività di intermediazione commerciale e di affari;

Visto l'art. 74 che prevede la soppressione del ruolo di cui all'art. 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204 relativo all'attività di agente e rappresentante di commercio;

Visto l'art. 75 che prevede la soppressione del ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478 relativo all'attività di mediatore marittimo;

Visto, infine, l'art. 76 che prevede la soppressione del ruolo di cui all'art. 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 relativo all'attività di spedizioniere;

Considerato che il comma 3 dell'art. 73, il comma 3 dell'art. 74, il comma 3 dell'art. 75 e il comma 3 dell'art.76 prevedono l'accertamento dei relativi requisiti da parte della camera di commercio e l'iscrizione nel registro delle imprese se le attività sono svolte in forma di impresa e per i soggetti, diversi dalle imprese l'iscrizione nel Repertorio delle notizie amministrative (REA) di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e all'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

Visto il decreto 26 ottobre 2011 recante «Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;

Visto in particolare l'art.5 che stabilisce che l'ufficio del registro delle imprese avvia la verifica di cui all'art.19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, . n. 241 e assegna la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività e rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui all'art.26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, munita di fotografia e conforme al modello allegato C allo stesso decreto;

Visto, infine, l'art.11 che stabilisce che le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data del 12 maggio 2012 devono aggiornare la propria posizione nel registro delle imprese e nel REA entro un anno dalla predetta data;

Visto il decreto 26 ottobre 2011 recante «Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985,



n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;

Visto in particolare l'art.5 che stabilisce che l'ufficio del registro delle imprese avvia la verifica di cui all'art. 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e assegna la qualifica di agente o rappresentante di commercio e rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 21 agosto 1985, recante attuazione della legge 3 maggio 1985, n.204, munita di fotografia e conforme al modello allegato C allo stesso decreto;

Visto, infine, l'art. 10 che stabilisce che le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data del 12 maggio 2012 devono aggiornare la propria posizione nel registro delle imprese e nel REA entro un anno dalla predetta data;

Visto il decreto 26 ottobre 2011 recante «Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478, in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;

Visto in particolare l'art. che stabilisce che l'ufficio del registro delle imprese avvia la verifica di cui all'art.19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e assegna la qualifica di mediatore marittimo e rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66 munita di fotografia e conforme al modello allegato C allo stesso decreto;

Visto, infine, l'art. 11 che stabilisce che le imprese attive ed iscritte nella sezione ordinaria del ruolo interprovinciale alla data del 12 maggio 2012 devono aggiornare la propria posizione nel registro delle imprese e nel REA entro un anno dalla predetta data;

Visto il decreto 26 ottobre 2011 recante «Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di spedizioniere disciplinata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;

Visto, in particolare, l'art. 10 che stabilisce che le imprese attive ed iscritte nell'elenco autorizzato alla data del 12 maggio 2012 devono aggiornare la propria posizione nel registro delle imprese e nel REA entro un anno dalla predetta data;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 concernente "Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra" ed in particolare l'art. 7, comma 2, l'art. 8, l'art. 10, l'art. 11, l'art. 12, l'art. 13 e l'art. 14;

Visto, in particolare, l'art. 13 che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, la cui gestione è affidata alla camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica;

Visto l'art. 7, comma 2 che stabilisce che gli organismi di valutazione della conformità devono iscriversi al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;

Visto l'art. 8 che individua le persone e le imprese che sono tenute ad iscriversi al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;

Visto l'art. 10, comma 5 che stabilisce che la camera di commercio competente deve rilasciare i certificati provvisori ed inserire nella sezione del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate le informazioni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio;

Visti gli articoli 11 e 12 che stabiliscono che le persone interessate dichiarano alla camera di commercio competente di avvalersi di una delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 11 e delle esenzioni di cui al comma 1 dell'art. 12;

Visto l'art. 14, comma 1 che prevede che le persone in possesso di un certificato rilasciato da un altro Stato membro ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento CE n. 842/2006, trasmettono copia del certificato alla camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o l'impresa svolge prevalentemente la propria attività, che provvede ad includerli nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;

Visto l'art. 14, comma 2 che stabilisce che le persone in possesso di un attestato rilasciato da un altro Stato membro ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 842/2006, trasmettono copia dell'attestato alla camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o l'impresa svolge prevalentemente la propria attività, che provvede ad includerli nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;

Visto il comma 5 dell'art. 13 che stabilisce che tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro sopra richiamato versano alle camere di commercio competenti per territorio i diritti di segreteria previsti dall'art. 18, comma 1,



lett. *d)* della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 il cui importo è stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo;

Visto, ancora, il comma 6 dello stesso art. 13 che stabilisce che le camere di commercio rilasciano per via telematica alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro, nonché le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1997 concernente l'approvazione delle misure dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 marzo 2000, 15 maggio 2001, 30 ottobre 2001, 10 giugno 2003, 29 novembre 2004, 29 luglio 2005, 10 febbraio 2006, 22 febbraio 2007, 29 agosto 2007, 16 giugno 2008, 2 dicembre 2009 e 17 giugno 2010 che hanno apportato modificazioni ed integrazioni alle tabelle A e B, allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997 ed hanno modificato e introdotto ulteriori diritti di segreteria;

Ritenuto necessario introdurre una nuova tipologia di visura relativa al contratto di rete e un apposito diritto di segreteria;

Ritenuto necessario istituire un apposito diritto di segreteria relativo alla consultazione del prospetto contabile XBRL;

Ritenuto necessario integrare le note alle voci 2.1.), 2.2.) e 36) della tabella *A)*;

Ritenuto necessario istituire un apposito diritto di segreteria relativo al rilascio della tessera personale di riconoscimento ai soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, ai soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204 e ai soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478;

Ritenuto necessario introdurre una nota relativa alle voci 1.2.), 3.2.) e 4.2.) della tabella *A)*;

Ritenuto necessario introdurre una nota relativa alle voci 1), 4) e 5);

Ritenuto necessario introdurre una nota relativa alla voce 43);

Ritenuto necessario istituire appositi diritti di segreteria relativi all'iscrizione, alla modificazione e alla cancellazione dal Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;

Ritenuto necessario istituire appositi diritti di segreteria relativi al rilascio di certificati e di visure relativi al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;

Ritenuto opportuno approvare e ripubblicare integralmente il nuovo testo della tabella *A)* coordinato con le integrazioni e modifiche apportate;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria di cui alla allegata tabella *A)*, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 17 luglio 2012

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico
VECCHIO

L'Ispettore generale capo dell'ispettorato generale di finanza delle pubbliche amministrazioni del Ministero dell'economia e delle finanze
BILARDO



TABELLA A					
IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE					
		diritto di segreteria			diritto di segreteria
	SOCIETA' ED ENTI COLLETTIVI		10.4	Anagrafico	€ 5,00
1.	Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni		10.5	Repertorio Economico Amministrativo	€ 5,00
1.1.	su supporto informatico digitale	€ 120,00	10.6	Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al	€ 5,00
1.2.	modalità telematica	€ 90,00	10.7	Storico	€ 7,00
2	Deposito bilancio ed elenco soci		11	*allo sportello telematico, in formato elettronico*	
2.1.	su supporto informatico digitale	€ 90,00	11.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€ 3,00
2.2	modalità telematica	€ 60,00	11.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€ 3,00
			11.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€ 3,00
3	Iscrizione, modificazioni dati REA ed altre tipologie di domande,		11.4	Anagrafico	€ 3,00
	iscrizioni e depositi		11.5	Repertorio Economico Amministrativo	€ 3,00
3.1.	su supporto informatico digitale	€ 50,00	11.6	Storico	€ 5,00
3.2.	modalità telematica	€ 30,00	11.7	Iscrizione nella sezione ordinaria (con dicitura antimafia)	€ 7,00
			11.8	Anagrafico (con dicitura antimafia)	€ 7,00
	IMPRESE INDIVIDUALI E SOGGETTI		11.9	Repertorio Economico Amministrativo (con dicitura antimafia)	€ 7,00
	SOLO R.E.A.				
4	Iscrizioni e modificazioni		12	*da terminale remoto*	
4.1.	con modalità cartacee allo sportello	€ 23,00	12.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€ 2,00
4.2.	su supporto informatico digitale o per via telematica	€ 18,00	12.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€ 2,00
			12.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€ 2,00
5	Cancellazione imprese individuali	€ -	12.4	Anagrafico	€ 2,00
			12.5	Repertorio Economico Amministrativo	€ 2,00
6	**BOLLATURE E VIDIMAZIONI**		12.6	Modello di dichiarazione sostitutiva del cert. di iscr. al RI	€ 2,00
6.1	Bollatura libri sociali	€ 25,00	12.7	Storico	€ 2,00
6.2	Vidimazione registro carico e scarico dei rifiuti	€ 25,00			
6.3	Vidimazione registro di cui all'articolo 1, ultimo comma,		13	*da terminale remoto, in formato elettronico*	
	della legge 17 luglio 1975, n. 400	**€ 10,00**	13.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€ 1,00
			13.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€ 1,00
7	**CERTIFICATO CNS SU DISPOSITIVO USB**		13.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€ 1,00
7.1	Primo rilascio all'impresa	€ 40,00	13.4	Anagrafico	€ 1,00
7.2	Ulteriore rilascio	€ 70,00	13.5	Repertorio Economico Amministrativo	€ 1,00
			13.6	Storico	€ 1,00
8	**CARTA NAZIONALE SERVIZI**		13.7	Iscrizione nella sez. ord. (con dicitura antimafia)	€ 7,00
8.1	Rilascio CNS all'impresa	€ 25,00	13.8	Anagrafico (con dicitura antimafia)	€ 7,00
8.2	Certificato CNS	€ 7,00	13.9	Repertorio Economico Amministrativo (con dicitura antimafia)	€ 7,00
	CERTIFICATI				
9	*allo sportello camerale*			**VISURE ORDINARIE ALLO SPORTELLO TELEMATICO**	
9.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€ 5,00	14	*società di capitale*	
9.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€ 5,00	14.1	Visura ordinaria	€ 5,00
9.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€ 5,00		Visura singoli blocchi informativi :	
9.4	Iscrizione di poteri personali	€ 5,00	14.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€ 1,00
9.5	Anagrafico	€ 5,00	14.3	Visura sede e unità locali	€ 1,00
9.6	Repertorio Economico Amministrativo	€ 5,00	14.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€ 1,00
9.7	Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento	€ 5,00		e cancellazione	
9.8	Deposito	€ 5,00	14.5	Visura amministratori	€ 1,00
9.9	Assetto della compagine sociale	€ 5,00	14.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€ 1,00
9.10	Non iscrizione	€ 5,00	14.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€ 1,00
9.11	Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al RI	€ 5,00	14.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni,	€ 1,00
9.12	Storico	€ 7,00		scissioni, subentri	
9.13	Iscrizione nella sezione ordinaria (con dicitura	€ 10,00	14.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€ 1,00
	antimafia)		14.10	Visura società o enti controllanti	€ 2,00
9.14	Anagrafico (con dicitura antimafia)	€ 10,00	14.11	Visura pratiche in istruttoria	€ 1,00
9.15	Repertorio Economico Amministrativo (con	€ 10,00	14.12	Visura partecipazioni in altre società	€ 2,00
	dicitura antimafia)		14.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€ 2,00
			14.14	Fascicolo	€ 10,00
10	*allo sportello telematico*		14.15	Copia atti	€ 3,50
10.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€ 5,00	14.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	€ 3,50
10.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€ 5,00	14.17	Scheda persona con cariche attuali	€ 0,70
10.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€ 5,00	14.18	Scheda persona con cariche cessate	€ 0,70

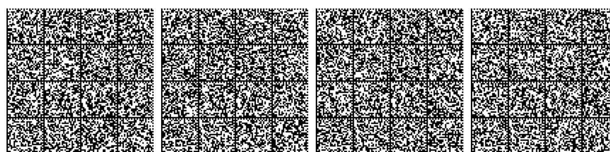


TABELLA A

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

			diritto di segreteria				diritto di segreteria
14.19	Scheda persona completa	€	1,00	19	*imprese individuali e altre forme*		
14.20	Scheda dati di lavoro	€	1,00	19.1	Visura storica	€	4,00
14.21	Visura contratto di rete	€	2,00		Visura singoli blocchi informativi:		
				19.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€	3,00
15	*società di persona*			19.3	Visura contratto di rete	€	3,00
15.1	Visura ordinaria	€	3,50				
	Visura singoli blocchi informativi:						
15.2	Visura informazioni patrimoniali	€	1,00				
15.3	Visura sede e unità locali	€	1,00		**VISURE DA TERMINALE REMOTO**		
15.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€	1,00	20	*società di capitale*		
	e cancellazione			20.1	Visura ordinaria	€	1,40
15.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€	1,00		Visura singoli blocchi informativi:		
15.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni,	€	1,00	20.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€	0,30
	scissioni, subentri			20.3	Visura sede e unità locali	€	0,30
15.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	1,00	20.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€	0,30
15.8	Visura società o enti controllanti	€	2,00		e cancellazione		
15.9	Visura pratiche in istruttoria	€	1,00	20.5	Visura amministratori	€	0,30
15.10	Visura partecipazioni in altre società	€	2,00	20.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€	0,30
15.11	Fascicolo	€	6,00	20.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€	0,30
15.12	Copia atti	€	3,50	20.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni,	€	0,30
15.13	Visura informazioni patti sociali,ultimi patti depositati	€	3,50		scissioni, subentri		
15.14	Scheda persona con cariche attuali	€	0,70	20.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	0,30
15.15	Scheda persona con cariche cessate	€	0,70	20.10	Visura società o enti controllanti	€	0,45
15.16	Scheda persona completa	€	1,00	20.11	Visura pratiche in istruttoria	€	0,30
15.17	Scheda dati di lavoro	€	1,00	20.12	Visura partecipazioni in altre società	€	0,45
15.18	Visura contratto di rete	€	2,00	20.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€	0,45
				20.14	Fascicolo	€	2,60
16	*imprese individuali e altre forme*			20.15	Copia atti	€	0,85
16.1	Visura ordinaria	€	3,00	20.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	€	0,85
	Visura singoli blocchi informativi:			20.17	Scheda persona con cariche attuali	€	0,15
16.2	Visura pratiche in istruttoria	€	1,00	20.18	Scheda persona con cariche cessate	€	0,15
16.3	Visura partecipazioni in altre società	€	2,00	20.19	Scheda persona completa	€	0,20
16.4	Copia atti	€	3,50	20.21	Scheda dati di lavoro	€	0,30
16.5	Scheda persona con cariche attuali	€	0,70	20.22	Visura contratto di rete	€	0,45
16.6	Scheda persona con cariche cessate	€	0,70				
16.7	Scheda persona completa	€	1,00				
16.8	Scheda dati di lavoro	€	1,00	21	*società di persone*		
16.9	Visura contratto di rete	€	2,00	21.1	Visura ordinaria	€	1,00
					Visura singoli blocchi informativi:		
	VISURE STORICHE ALLO SPORTELLO TELEMATICO			21.2	Visura informazioni patrimoniali	€	0,30
17	*società di capitale*			21.3	Visura sede e unità locali	€	0,30
17.1	Visura storica	€	6,00	21.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€	0,30
	Visura singoli blocchi informativi storici:				e cancellazione		
17.2	Visura storia delle modifiche	€	2,00	21.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€	0,30
17.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€	3,00	21.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni,	€	0,30
17.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€	3,00		scissioni, subentri		
17.5	Visura società o enti controllanti storica	€	3,00	21.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	0,30
17.6	Fascicolo storico	€	11,00	21.8	Visura società o enti controllanti	€	0,45
17.7	Visura contratto di rete	€	3,00	21.9	Visura pratiche in istruttoria	€	0,30
				21.10	Visura partecipazioni in altre società	€	0,45
				21.11	Fascicolo	€	1,60
18	*società di persona*			21.12	Copia atti	€	0,85
18.1	Visura storica	€	4,50	21.13	Visura informazioni sui patti sociali, ultimi patti depositati	€	0,85
	Visura singoli blocchi informativi storici:			21.14	Scheda persona con cariche attuali	€	0,15
18.2	Visura storia delle modifiche	€	2,00	21.15	Scheda persona con cariche cessate	€	0,15
18.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€	3,00	21.16	Scheda persona completa	€	0,20
18.4	Visura società o enti controllanti storica	€	3,00	21.17	Scheda dati di lavoro	€	0,30
18.5	Fascicolo storico	€	7,00	21.18	Visura contratto di rete	€	0,45
18.6	Visura contratto di rete	€	3,00				



TABELLA A

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

			diritto di segreteria				diritto di segreteria
22	*imprese individuali e altre forme*			26.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	2,00
22.1	Visura ordinaria	€	0,90	26.10	Visura società o enti controllanti	€	4,00
	Visura singoli blocchi informativi:			26.11	Visura pratiche in istruttoria	€	2,00
22.2	Visura pratiche in istruttoria	€	0,30	26.12	Visura partecipazioni in altre società	€	4,00
22.3	Visura partecipazioni in altre società	€	0,45	26.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€	4,00
22.4	Copia atti	€	0,85	26.14	Fascicolo	€	13,00
22.5	Scheda persona con cariche attuali	€	0,15	26.15	Copia atti	€	6,00
22.6	Scheda persona con cariche cessate	€	0,15	26.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	€	6,00
22.7	Scheda persona completa	€	0,20	26.17	Scheda persona con cariche attuali	€	1,50
22.8	Scheda dati di lavoro	€	0,30	26.18	Scheda persona con cariche cessate	€	1,50
22.9	Visura contratto di rete	€	0,45	26.19	Scheda persona completa	€	2,50
				26.20	Visura contratto di rete	€	4,00
	VISURE STORICHE AL TERMINALE REMOTO						
23.	*società di capitale*						
23.1	Visura storica	€	1,70				
	Visura singoli blocchi informativi storici:			27	*società di persona*		
23.2	Visura storia delle modifiche	€	0,45	27.1	Visura ordinaria	€	4,50
23.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€	0,75		Visura singoli blocchi informativi:		
23.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€	0,75	27.2	Visura informazioni patrimoniali	€	2,00
23.5	Visura società o enti controllanti storica	€	0,75	27.3	Visura sede e unità locali	€	2,00
23.6	Fascicolo storico	€	2,90	27.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€	2,00
23.7	Visura contratto di rete	€	0,75		e cancellazione	€	2,00
				27.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€	2,00
				27.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni,	€	2,00
24	*società di persona*				scissioni, subentri		
24.1	Visura storica	€	1,30	27.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	2,00
	Visura singoli blocchi informativi storici:			27.8	Visura società o enti controllanti	€	4,00
24.2	Visura storia delle modifiche	€	0,45	27.9	Visura pratiche in istruttoria	€	2,00
24.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€	0,75	27.10	Visura partecipazioni in altre società	€	4,00
24.4	Visura società o enti controllanti storica	€	0,75	27.11	Fascicolo	€	8,00
24.5	Fascicolo storico	€	1,90	27.12	Copia atti	€	6,00
24.6	Visura contratto di rete	€	0,75	27.13	Visura informazioni sui patti sociali, ultimi patti depositati	€	6,00
				27.14	Scheda persona con cariche attuali	€	1,50
				27.15	Scheda persona con cariche cessate	€	1,50
25	*imprese individuali e altre forme*			27.16	Scheda persona completa	€	2,50
25.1	Visura storica	€	1,20	27.17	Visura contratto di rete	€	4,00
	Visura singoli blocchi informativi:						
25.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€	0,75				
25.3	Visura contratto di rete	€	0,75	28	*imprese individuali e altre forme*		
				28.1	Visura ordinaria	€	4,00
					Visura singoli blocchi informativi:		
				28.2	Visura pratiche in istruttoria	€	2,00
				28.3	Visura partecipazioni in altre società	€	4,00
	VISURE ALLO SPORTELLO CAMERALE			28.4	Copia atti	€	6,00
26	*società di capitale*			28.5	Scheda persona con cariche attuali	€	1,50
26.1	Visura ordinaria	€	7,00	28.6	Scheda persona con cariche cessate	€	1,50
	Visura singoli blocchi informativi:			28.7	Scheda persona completa	€	2,50
26.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€	2,00	28.8	Visura contratto di rete	€	4,00
26.3	Visura sede e unità locali	€	2,00				
26.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€	2,00				
	e cancellazione						
26.5	Visura amministratori	€	2,00				
26.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€	2,00				
26.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€	2,00				
26.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni,	€	2,00				
	scissioni, subentri						



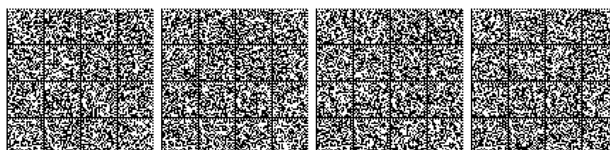
TABELLA A

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

			diritto di segreteria				diritto di segreteria
	VISURE STORICHE ALLO SPORTELLO CAMERALE			**35**	**RICERCHE ANAGRAFICHE**		
29	*società di capitale*				*allo sportello telematico*		
29.1	Visura storica	€	8,00	35.1	Richiesta	€	0,60
	Visura singoli blocchi informativi storici:				*da terminale remoto*		
29.2	Visura storia delle modifiche	€	4,00	35.2	Richiesta	€	0,10
29.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€	5,00		*allo sportello*		
29.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€	5,00	35.3	Richiesta	€	1,00
29.5	Visura società o enti controllanti storica	€	5,00				
29.6	Fascicolo storico	€	14,00				
29.7	Visura contratto di rete	€	5,00	**36**	**ALBO GESTORI AMBIENTALI**		
				36.1	Iscrizioni e variazioni	€	10,00
				36.2	Cancellazioni	€	-
30	*società di persona*						
30.1	Visura storica	€	5,50				
	Visura singoli blocchi informativi storici:						
30.2	Visura storia delle modifiche	€	4,00				
30.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€	5,00				
30.4	Visura società o enti controllanti storica	€	5,00	**37**	**ADEMPIMENTI CURATORE FALLIMENTARE**		
30.5	Fascicolo storico	€	9,00	37.1	su supporto informatico	€	20,00
30.6	Visura contratto di rete	€	5,00	37.2	modalità telematica	€	10,00
				38	Cert. Impresa	€	10,00
31	*imprese individuali e altre forme*						
31.1	Visura storica	€	5,00	**39**	Certificato di cui al comma 3, dell'articolo 7 del		
	Visura singoli blocchi informativi storici:				decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 254	€	5,00
31.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€	5,00				
31.3	Visura contratto di rete	€	5,00	**40**	**NAVIGAZIONE VISUALE REGISTRO IMPRESE**		
				40.1	**Navigazione Visuale RI (estrazione di un grafo)**		
				40.1.1	*allo sportello camerale*	€	3,00
				40.1.2	*allo sportello telematico*	€	2,00
32	**ELENCHI**			40.1.3	*da terminale remoto*	€	0,50
	allo sportello						
32.1	Richiesta	€	20,00	**40.2**	**Navigazione Visuale RI (forfait per l'estrazione**		
32.1.1	- con solo indirizzo (posizione)	€	0,02		**di 1.000 grafi o per 12 mesi di utilizzo)**		
32.1.2	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€	0,06	40.2.1	*allo sportello telematico*	€	300,00
32.1.3	- elenco esteso (posizione)	€	0,12	40.2.2	*da terminale remoto*	€	100,00
32.1.4	- elenco completo o imprese/persone (posizione)	€	0,16				
				41	**COPIE DEL BILANCIO**		
	da terminale remoto			41.1	*allo sportello camerale*	€	4,50
32.2	Richiesta	€	1,00	41.2	*allo sportello telematico*	€	2,50
32.2.1.	- con solo indirizzo (posizione)	€	0,01	41.3	*da terminale remoto*	€	0,60
32.2.2.	- protocollo (posizione)	€	0,02				
32.2.3.	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€	0,03	**41.4**	**Prospetto contabile XBRL**		
32.2.4.	- elenco esteso (posizione)	€	0,06	**41.4.1**	*allo sportello camerale*	€	1,50
32.2.5.	- elenco completo o imprese/persone (posizione)	€	0,08	**41.4.2**	*allo sportello telematico*	€	0,80
				41.4.3	*da terminale remoto*	€	0,20
	da sportello telematico						
32.3.	Richiesta	€	5,00	**42**	**DISPOSITIVO USB PER SISTRI**		
32.3.1.	- con solo indirizzo (posizione)	€	0,02	42.1	*Rilascio primo dispositivo USB*		
32.3.2.	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€	0,06		*per ciascuna unità locale*	€	16,00
32.3.3.	- elenco esteso (posizione)	€	0,12	42.2	*Rilascio dispositivo USB aggiuntivo*		
					per la stessa unità locale	€	6,00
33	**ARCHIVIO CARTACEO**						
	allo sportello			**43**	**RILASCIO TESSERA DI RICONOSCIMENTO**	€	25,00
33.1	Richiesta copie Bilanci ed Atti	€	5,00				
33.2	+ pagina estratta	€	0,10	**44**	**REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE**		
33.3	Consultazione fascicolo	€	15,00		**PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFCATE**		
					(ARTICOLO 13 DEL D.P.R. 27 GENNAIO 2012, N. 43)		
34	Deposito per iscrizione della deliberazione di						
	conversione in euro del capitale sociale			**44.1**	**ISCRIZIONI MODIFICAZIONI E CANCELLAZIONI**		
	su supporto informatico/modalità telematica	€	23,00				



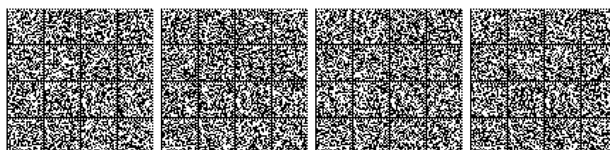
TABELLA A					
IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE					
		diritto di segreteria			diritto di segreteria
44.1.1	**ORGANISMI DI CERTIFICAZIONI E DI VALUTAZIONI DELLA CONFORMITA'**				
44.1.1.1	Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni modalità telematica	€ 25,00			
44.1.1.2	Inserimento infomazioni relative ai certificati rilasciati, confermati, sospesi o rinnovati modalità telematica	€ 10,00			
44.1.2	**IMPRESE**				
44.1.2.1	Iscrizioni modalità telematica	€ 21,00			
44.1.2.2	Variazioni modalità telematica	€ 9,00			
44.1.2.3	Riconoscimento certificati rilasciati dall'estero	€ 25,00			
44.1.3	**PERSONE**				
44.1.3.1	Iscrizioni modalità telematica	€ 13,00			
44.1.3.2	Variazioni modalità telematica	€ 9,00			
44.1.3.3	Riconoscimento certificati rilasciati dall'estero	€ 15,00			
44.1.3.4	Dichiarazione di possesso dei requisiti per l'esenzione o per la deroga	€ 13,00			
44.2	**CERTIFICATI**				
44.2.1	Certificato provvisorio				
	allo sportello camerale	€ 5,00			
	allo sportello telematico	€ 5,00			
	via telematica al momento dell'iscrizione	€ -			
44.2.2	Attestati di iscrizione al registro				
	allo sportello camerale	€ 5,00			
	allo sportello telematico	€ 5,00			
	via telematica al momento dell'iscrizione	€ -			
44.2.3	Attestati di esenzione o deroga o riconoscimento certificato estero				
	allo sportello camerale	€ 5,00			
	allo sportello telematico	€ 5,00			
	via telematica al momento dell'iscrizione	€ -			
44.3	**VISURE**				
44.3.1	Visura dei certificati e degli attestati				
	allo sportello camerale	€ 7,00			
	allo sportello telematico	€ 7,00			



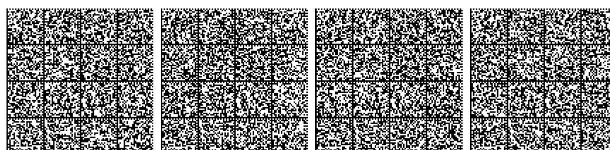
Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese	
numero voce	Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato. Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firma. Il diritto di prima iscrizione e di iscrizione successiva è comprensivo del costo della visura spedita.
1	I diritti si applicano a tutti i soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con esclusione delle società semplici costituite ai sensi dell'articolo 2251 ss. del C.C. alle quali si applicano i diritti di cui alla voce 4. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. Il diritto si applica anche per l'iscrizione di sedi secondaria ancorchè ubicata in provincia diversa da quella della sede principale e per gli atti di trasferimento di quote di s.r.l.
	Si applica a tutti gli atti di modificazione non espressamente indicati nella nota di cui al punto 3.
1.2	Il diritto si applica, indipendentemente dalla natura dell'impresa, anche alle iscrizioni, modifiche e cancellazioni del contratto di rete effettuate da parte delle imprese di riferimento, ai sensi del comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
1.2. 3.2	I diritti si applicano anche ai casi di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 a seguito della soppressione dei relativi ruoli, svolte in forma di società che si iscrivono nel registro delle imprese.
1, 3, 4	Tali diritti non sono dovuti esclusivamente nel caso di domande di Comunicazione Unica inviate ai soli fini previdenziali, assistenziali o fiscali.
1, 4	In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la camera di commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato.
1, 4, 5	Tali diritti si applicano alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni all'Albo gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212 del del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione di quanto previsto alla nota della voce 36.
2	Il diritto si applica anche al deposito dei bilanci finali di liquidazione e alle situazioni patrimoniali dei consorzi. Si applica, inoltre, nel caso di deposito dello statuto aggiornato separato dalla iscrizione della relativa delibera di modifica. Per le cooperative sociali l'importo è ridotto del 50%. Il diritto è unico indipendentemente dal fatto che venga depositato, insieme al bilancio, l'elenco dei soci.
2.1, 2.2	Gli importi relativi alle pratiche di deposito bilancio sono maggiorati per l'anno 2012, di € 2,7 ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2011 (articolo 2, comma 86 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).



Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese	
3	Il diritto si applica per: - comunicazione di inizio, modifica e cessazione di attività - comunicazione di apertura, modifica e cancellazione di unità locali - cambio di domicilio delle persone in carica - cessioni o affitti d'azienda - trasferimento di sede all'interno dello stesso comune - richieste di rettifica di atti e dati già iscritti
	E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive modifiche
	Per le imprese di cui: -al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 – Imprese di installazione impianti - alla legge n. 122/1992 – Imprese di autoriparazione - alla legge n. 82/1994, D.P.R. 274/1997 – Imprese di pulizia - alla legge n.57/2001, D.I. 221/2003 – Imprese di facchinaggio il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 15,00
4	Nel caso di dichiarazioni di inizio attività presentate da imprese che solo per effetto della Comunicazione Unica, e non per diverse disposizioni inerenti il Registro delle imprese, sono state precedentemente iscritte inattive nel Registro delle imprese l'importo del diritto di segreteria non è dovuto. Il diritto si applica anche all'impresa individuale artigiana, già annotata nell'apposita sezione, che chiede l'iscrizione in qualità di impresa agricola o commerciale. Si applica, inoltre, all'apertura, modifica o cancellazione di unità locali ancorchè ubicate in provincia diversa da quella della sede principale dell'impresa.
	Per le imprese di cui: - al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 – Imprese di installazione impianti - alla legge n. 122/1992 – Imprese di autoriparazione - alla legge n. 82/1994, D.P.R. 274/1997 – Imprese di pulizia - alla legge n.57/2001, D.I. 221/2003 – Imprese di facchinaggio il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 9,00
4.2	I diritti si applicano anche ai casi di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 a seguito della soppressione dei relativi ruoli, svolte in forma di imprese individuali e per quelle tenute all'iscrizione nel REA.
	I diritti si applicano, fino al 12 maggio 2013, ai casi di aggiornamento della posizione nel registro delle imprese e nel REA delle imprese attive e già iscritte nei ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75, 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
	Il diritto si applica, indipendentemente dalla natura dell'impresa, anche alle iscrizioni del contratto di rete effettuate da parte delle imprese aderenti, ai sensi del comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 così come modificato dal comma 2 dell'articolo 45 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.



Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese	
6.1	Il diritto non è dovuto né per la bollatura e numerazione effettuata presso un notaio, né per la relativa comunicazione al registro delle imprese da parte del notaio.
9.12, 10.7, 11.6, 12.7, 13.6	Il certificato storico comprende anche il certificato per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese.
10.6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 41.2	E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all'impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l'interrogazione telematica è un legale rappresentante. Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento del diritto annuale, alla scheda import/export (operatori con l'estero) e allo stato delle pratiche del registro delle imprese relativi all'impresa della quale è un legale rappresentante.
12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32.2, 35.2	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle camere di commercio e non comprendono i costi del servizio telematico
13	Solo ai fini dell'applicazione di tale voce di diritto di segreteria per "terminale remoto" si devono intendere le associazioni e gli ordini con convenzione nazionale Telemaco
14, 15, 16, 17, 18, 19, 35.1	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite sportello telematico attivato dalla camera di commercio della sede o residenza, comprendono i costi del servizio telematico
14, 17, 20, 23, 26, 29	Il diritto si applica ai soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, escluse le società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti, imprese individuali.
14.1, 20.1, 26.1	Si intende per *visura ordinaria delle società di capitale* il documento composto da: informazioni dallo statuto, capitale sociale, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, amministratori, sindaci, titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli, soci e titolari di diritti su quote e azioni.
14.14, 20.14, 26.14	Si intende per *fascicolo* delle società di capitale il documento composto dalla visura ordinaria, lo statuto vigente, l'ultimo bilancio depositato, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
14.20, 15.17, 16.8, 20.21, 21.17, 22.8	Gli importi relativi verranno restituiti automaticamente a seguito dell'invio telematico, entro 30 giorni, di un'istanza al registro delle imprese per la medesima impresa.



Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese	
15, 18, 21, 24, 27, 30	Il diritto si applica alle società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti.
15.1, 21.1, 27.1	Si intende per *visura ordinaria delle società di persone* il documento composto da: informazioni da patti sociali, informazioni patrimoniali, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, soci e titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli
15.11, 21.11, 27.11	Si intende per *fascicolo* delle società di persone il documento composto dalla visura ordinaria, i patti sociali con le modifiche depositate, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
16, 19, 22, 25, 28, 31	Il diritto si applica alle imprese individuali e ai soggetti iscritti al REA.
16.1, 22.1, 28.1	Si intende per *visura ordinaria delle imprese individuali o altre forme* il documento composto da: informazioni costitutive, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, titolari di cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli.
17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31	La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese.
17.1, 18.1, 19.1, 23.1, 24.1, 25.1, 29.1, 30.1, 31.1	Si intende per *visura storica* il documento composto dalla visura ordinaria e storia delle modifiche.
17.6, 18.5, 23.6, 24.5, 29.6, 30.5	Si intende per *fascicolo storico* il documento composto dal fascicolo e dalla visura della storia delle modifiche e dalla storia dei trasferimenti di quote per le sole società a responsabilità limitata.
32	Gli importi sono differenziati per le diverse tipologie di elenchi a seconda del contenuto informativo.
33	L'importo per pagina e l'eventuale calcolo dei tributi per la copia conforme si intende per la parte scritturale del testo



Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese	
33.3	Il diritto è comprensivo del rilascio della copia di un atto estratto dal fascicolo o da archivi microfilmati, nei limiti di 10 pagine, per ogni ulteriore pagina si applica il diritto di 0,10 euro di cui al punto 31.2. Il medesimo diritto è dovuto anche in caso di consultazione di atti su microfilm e simili. La consultazione da parte dell'impresa sul proprio fascicolo è esente da diritti.
34	Il diritto si applica: 1) per il deposito delle delibere di conversione derivanti dall'adozione della procedura semplificata da parte del consiglio di amministrazione, con mera applicazione delle regole matematiche previste dalla normativa; 2) per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria nel rispetto dei criteri automatici previsti dal regolamento CE 1103/1997 con la metodologia recepita dall'ordinamento italiano con l'articolo 17, commi da 1 e 5 del d.lgv. 24.06.1998, n. 213.
35	I diritti non sono dovuti nel caso la ricerca anagrafica sia seguita dalla richiesta di un certificato, una visura, un fascicolo una copia di atto o bilancio
36	Il diritto si applica alle iscrizioni ex articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alle iscrizioni di cui all'articolo 3 del decreto 8 marzo 2010, n. 65. Il diritto non si applica nel caso di imprese già iscritte all'Albo alla data di entrata in vigore del decreto 8 marzo 2010, n. 65 e che presentano domanda di iscrizione anche alla sezione prevista dall'articolo 3 del decreto 8 marzo 2010, n. 65.
38	Il servizio ha durata annua ed è dovuto per ciascun sito Internet su cui è inserito "CertImpresa". Nel caso l'impresa richieda il servizio per la prima volta, il diritto non è dovuto per il primo anno.
39	Tale importo è dovuto sia che la richiesta sia effettuata dall'interessato allo sportello camerale che telematico.
40.1, 40.2	Per grafo si intende la rappresentazione grafica, contenuta in un'unica videata, di informazioni su imprese e/o persone collegate fra loro da relazioni quali il possesso di quote, azioni oppure la presenza di una carica, (es. amministratore o sindaco). Per le imprese saranno riportate, oltre ad un'icona che le rappresenta, alcuni dati minimi che ne consentono l'identificazione, quali la denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo della sede, il codice fiscale. Analogamente per le persone, oltre all'icona saranno disponibili: cognome e nome, codice fiscale e data e luogo di nascita.
42.1	Per "primo dispositivo" si intende uno dei singoli dispositivi di ciascun gruppo di dispositivi rilasciato contestualmente alla stessa unità locale. Tali diritti sono dovuti anche nel caso di variazione successiva che comporti il rilascio di un nuovo dispositivo



Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese	
42.2	Tali diritti sono dovuti nel caso di rilascio di eventuali dispositivi aggiuntivi alla stessa unità locale, consegnati contestualmente al primo o, comunque, contestualmente ad un dispositivo cui si applichi invece il diritto di segreteria di cui al punto 42.1.
43	Tale dirito è dovuto nel caso di rilascio delle tessere personali di riconoscimento ai soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, ai soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204 e ai soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478.

12A08314

DECRETO 17 luglio 2012.

Autorizzazione ad operare, in qualità di Organismo Notificato per la certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva 97/23/CE, all'organismo IMQ Spa, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accrediti" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

Vista l'istanza della società IMQ SpA del 10 ottobre 2011, prot. n. 188852 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 97/23/CE citata;



Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 20 giugno 2012, acquisita in data 28 giugno 2012, n. 148184 con la quale è rilasciato alla società IMQ SpA, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 97/23/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo IMQ SpA, con sede in Via Quintiliano n. 43, - 20138 Milano, è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione, per i seguenti allegati o moduli:

Modulo Al - controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo B1 - esame CE della progettazione;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo D - garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - garanzia qualità produzione;

Modulo E - garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - garanzia qualità totale;

Modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'organismo IMQ SpA, è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 dell'All. I del decreto legislativo 93/2000.

3. La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dal 20 giugno 2012 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, - 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 97/23/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

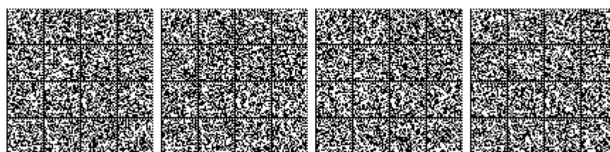
Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 17 luglio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A08477



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 24 luglio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell' Ufficio Provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28.12.2000, registrato alla Corte dei Conti il 29.12.2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1.1.2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del D.lgs. 30.7.99 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della Legge 18.02.1999 n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto l'art.10 del Decreto Legislativo 26.01.2001, n.32, pubblicato sulla *G.U.* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt.1 e 3 del citato Decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Vista la nota prot. n. 3901 del 06.06.2012 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei Servizi Catastali, dell'osservatorio del mercato immobiliare e dei servizi estimativi dell'Ufficio, dalle ore 7 del giorno 25 giugno 2012 a tutto il giorno 27 giugno 2012;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Varese, è dipeso dal blocco totale dei servizi a seguito di virtualizzazione dei server,tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del Contribuente con nota prot. n. 9548 in data 4.07.2012;

Dispone:

E' accertato il mancato funzionamento dei Servizi Catastali, dell'osservatorio del mercato immobiliare e dei servizi estimativi dell'Ufficio Provinciale di Varese, dalle ore 7 del giorno 25 giugno 2012 a tutto il giorno 27 giugno 2012;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 luglio 2012

Il direttore regionale: ORSINI

12A08466

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 25 luglio 2012.

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità. (Deliberazione n. 314/12/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 25 luglio 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, della citata legge n. 249 del 1997, il quale, anche alla luce di costante giurisprudenza, conferisce all'Autorità un'ampia potestà organizzativa;

Vista la delibera dell'Autorità n. 17/98, del 16 giugno 1998, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 luglio 1998, n. 169;

Visto il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 223/02/CONS, del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138;

Visto l'art. 23, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. «Decreto Salva-Italia») convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale, «al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti», ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio dell'Autorità da otto a quattro, escluso il Presidente e, conseguentemente, il numero dei componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti e della Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorità da quattro a due, sempre escluso il Presidente;



Viste le modifiche apportate, ai fini di coordinamento legislativo e di adeguamento alla disposizione sopra citata, dal comma 2-*bis* dell'art. 1, decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, nel testo integrato dalla legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62, all'art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le quali hanno chiaramente svincolato l'elezione parlamentare dalla destinazione dei componenti alle singole Commissioni, lasciando al contempo immutata l'articolazione dell'Autorità in tre organi collegiali;

Considerato che i summenzionati interventi normativi non introducono, in materia di composizione degli organi collegiali specialistici dell'Autorità, specifiche misure sostitutive di quelle previgenti;

Considerata l'immediata necessità di stabilire le modalità di composizione delle Commissioni, al fine di garantire la piena operatività dell'Autorità, anche con riferimento alle attribuzioni istituzionali di competenza delle Commissioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettere *a)* e *b)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e le ulteriori modifiche funzionali resesi opportune alla luce della progressiva evoluzione dell'assetto degli organi collegiali dell'Autorità;

Ritenuto, pertanto, di adottare le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento;

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e funzionamento dell'Autorità

1. All'art. 1, dopo l'ultimo trattino, è inserito il seguente:

«- l'espressione «Commissioni» indica la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità.».

2. All'art. 3 è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:

«4. Fatti salvi i poteri delle Commissioni, nelle materie di competenza delle stesse, il Presidente può, anche su richiesta di uno o più Componenti, consultare il Consiglio su questioni di carattere interdisciplinare o d'indirizzo generale, anche al fine di acquisirne eventuali orientamenti.».

3. Dopo l'art. 3 aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-*bis* (Modalità di composizione delle Commissioni);

«4. Il Consiglio, su proposta del Presidente, provvede all'assegnazione dei Componenti dell'Autorità ad una delle due Commissioni dell'Autorità.».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 25 luglio 2012

D'ordine del Presidente
Il segretario generale
VIOLA

12A08509

DELIBERAZIONE 25 luglio 2012.

Redistribuzione delle competenze degli organi collegiali e conseguente integrazione del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità. (Deliberazione n. 315/12/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 25 luglio 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni» e, in particolare, l'art. 1, commi 6,7 e 9;

Vista la delibera dell'Autorità n. 17/98, del 16 giugno 1998, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 luglio 1998, n. 169;

Visto il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 223/02/CONS, del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138;

Visto, in particolare l'art. 34, comma 1, del suddetto regolamento, che ridistribuisce, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 249/1997, le competenze degli Organi collegiali dell'Autorità come individuate all'art. 1, comma 6, della legge n. 249/1997;

Ravvisata l'esigenza di procedere ad una nuova ridistribuzione delle competenze tra gli Organi collegiali, nel senso di attribuire al Consiglio le competenze in materia di pluralismo informativo, comunicazione politica e parità d'accesso ai mezzi di informazione e di pubblicazione e di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione ora attribuite, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)* numeri 9 e 12, alla Commissione per i servizi e i prodotti, ritenendo, alla luce dell'evoluzione normativa, necessario assicurare uniformità di indirizzo nelle materie in questione dove la presenza di delicati interessi pubblici impone un'attività di alta direzione e coordinamento da parte dell'organo consiliare dell'Autorità;

Ritenuto, pertanto, di integrare in tal senso il regolamento concernente l' organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Udita la relazione del Presidente;



Delibera:

Art. 1.

Redistribuzione delle competenze degli organi collegiali dell'Autorità e integrazione al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 249/1997, sono attribuite al Consiglio le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)* numeri 9 e 12 della legge n. 249/1997, precedentemente attribuite alla Commissione per i servizi e i prodotti.

2. Il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità è integrato all'art. 34, comma 1, secondo quanto disposto al comma 1 del presente articolo.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 25 luglio 2012

D'ordine del Presidente
Il segretario generale
VIOLA

12A08510

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 10 maggio 2012, n. **4/12**.

Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dell'art. 1, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.

A tutte le Pubbliche amministrazioni

Al Segretario generale della Giustizia amministrativa

Sono pervenute a questa Amministrazione richieste di chiarimenti per dare corretta applicazione all'art. 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dall'art. 1, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5.

1. Trasmissione sentenze.

La novella introdotta dal d.l. n. 5 del 2012 disciplina l'ipotesi in cui un procedimento, attivato d'ufficio o su istanza di parte, non sia stato chiuso, con l'adozione del provvedimento, nel termine fissato dalla legge o da un regolamento della stessa Amministrazione.

L'art. 1, d.l. n. 5 del 2012 ha in primo luogo previsto, novellando il comma 8 del citato art. 2, che le sentenze passate in giudicato, che hanno accolto un ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'Amministrazione, devono essere trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. Nel silenzio della legge si ritiene che la trasmissione debba essere effettuata dagli Uffici giudiziari e non dalla stessa Amministrazione, avendo i primi i dati relativi al passaggio in giudicato della decisione. L'art. 1 dell'all.to 2 al d.lgs. 7 luglio 2010, n. 104, nel testo modificato dal primo correttivo al codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, ha infatti previsto che nel registro generale dei ricorsi sia annotata la notizia relativa alle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito. In tal modo anche le Segreterie dei Tribunali amministrativi regionali sono in condizioni di sapere quando la sentenza di primo grado passa in giudicato.

2. Poteri sostitutivi.

L'art. 1, d.l. n. 5 del 2012, dopo aver individuato, modificando il comma 9 dell'art. 2, l. n. 241 del 1990, le sanzioni a carico del dirigente e del funzionario che hanno omesso di adottare il provvedimento o che lo hanno adottato in ritardo, ha poi disciplinato l'attivazione dei poteri sostitutivi, introducendo nel citato art. 2 i commi 9-*bis*, 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinquies*.

Il comma 9-*bis* prevede la nomina, da parte dell'organo di governo, di un soggetto al quale attribuire il potere di sostituirsi al dirigente o al funzionario inadempiente. L'organo di governo può individuare un solo soggetto al quale attribuire poteri sostitutivi. Soltanto nel caso in cui l'organo di governo ometta di provvedere a tale nomina, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o, ancora, in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

Depone in tal senso innanzitutto la portata letterale della norma, che induce a concludere che solo a fronte dell'omessa individuazione del soggetto al quale conferire poteri sostitutivi questi ultimi siano attribuiti a più soggetti *ex lege* individuati.

Ma è anche la *ratio* sottesa alla novella che conferma tale conclusione, e cioè responsabilizzare il vertice e assicurargli la cognizione di tutti i casi in cui non è stata rispettata la tempistica prevista per chiudere i singoli procedimenti, evitando la frammentizzazione delle notizie. Il comma 9-*quater* dell'art. 2, l. n. 241 del 1990 dispone, in tale senso, che il soggetto al quale è stato assegnato il potere sostitutivo, entro il 30 gennaio di ogni anno, deve comunicare all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Si tratta di adempimento che assume connotato di notevole importanza, perché consente di monitorare i settori nei quali è più frequente il mancato rispetto dei termini di chiusura del procedimento.



Aggiungasi che la norma, nel prevedere che il soggetto al quale è stato attribuito il potere sostitutivo si serve delle strutture competenti o nomina un commissario, garantisce in ogni caso una rapida definizione della procedura.

Il nominativo del soggetto al quale sono stati affidati i poteri sostituitivi deve essere reso noto e pubblicato, con congrua evidenziazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata al quale il privato interessato possa scrivere per chiedere l'intervento sostitutivo. Congrua pubblicità deve essere data anche ai nominativi di coloro sono stati individuati dalla norma come titolari del potere sostitutivo in caso di omessa indicazione da parte dell'organo di governo (dirigente generale o, in mancanza, dirigente preposto all'ufficio o, ancora, in mancanza funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione).

Detto adempimento risulta indispensabile per dare corretta attuazione alla novella del 2012, che rimette al privato interessato l'onere di sollecitare, con una propria richiesta, l'esercizio del potere sostitutivo.

Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la denuncia di omessa chiusura del procedimento, ha, ai sensi del comma 9-*ter* dell'art. 2, l. n. 241 del 1990, un termine, pari alla metà di quello originariamente previsto, per l'adozione del provvedimento, servendosi delle strutture competenti o nominando un commissario.

In tutti i provvedimenti adottati su istanza di parte, ove non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento, deve essere indicato, oltre al termine di legge o di regolamento, quello effettivamente impiegato per il rilascio del provvedimento stesso.

L'art. 1, d.l. n. 5 del 2012 individua in modo tassativo i procedimenti ai quali la novella non si applica.

Roma, 10 maggio 2012

Il Ministro: PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 294

12A08461

CIRCOLARE 23 maggio 2012, n. **5/12**.

Ambito di applicazione dell'art. 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

A tutte le Pubbliche amministrazioni

Al Segretario generale della Giustizia amministrativa

Alle Cancellerie degli Uffici giudiziari

Al fine di dare concreta attuazione al processo di decertificazione l'art. 15, 1. 12 novembre 2011, n. 183 ha novellato il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all'art. 40. Tale norma, per evitare che le Pubbliche amministrazioni continuino a chiedere al privato il deposito di certificati rilasciati da altre Pubbliche amministrazioni e per garantire il ricorso, a pieno regime, allo strumento delle autocertificazioni o dell'acquisizione d'ufficio dei certificati, ha previsto che sul certificato stesso sia apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

Tale essendo la *ratio* sottesa alla riforma del 2011 è evidente che Pubbliche amministrazioni non possono mai rifiutarsi di rilasciare un certificato, dovendo apporre sullo stesso la dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000.

In ordine alla corretta applicazione della novella introdotta dall'art. 15,1. n. 183 del 2011 sono pervenute numerose richieste di chiarimenti.

1. Certificati rilasciati per l'estero.

Dubbi sono sorti innanzitutto sull'obbligo di apporre la dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000 ai certificati rilasciati per l'estero.

In considerazione della *ratio* sottesa alla riforma del 2011 e non essendo il d.P.R. n. 445 del 2000 applicabile alle Pubbliche amministrazioni diverse da quelle italiane, la regola del divieto di depositare ad un'Amministrazione un certificato rilasciato da altra Pubblica amministrazione si applica solo tra Amministrazioni dello Stato italiano.

Segue da ciò che ove il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all'estero o ad un'Amministrazione di un Paese diverso dall'Italia la dicitura prevista dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 non deve essere apposta.

In suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad una Pubblica amministrazione italiana - e sia quindi nullo - deve essere apposta la dicitura «Ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero».

2. Certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie.

Richieste di chiarimenti sono pervenute anche in ordine all'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie. È stato rappresentato che alcune Amministrazioni si rifiuterebbero di rilasciare al privato i certificati sull'assunto che anche gli uffici giudiziari sono da annoverare tra le Pubbliche amministrazioni alle quali la parte deposita un'autocertificazione.

Al riguardo si precisa che la novella introdotta dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 - secondo cui le Amministrazioni sono tenute ad apporre sui certificati, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» - si applica solo nei rapporti tra Pubbliche amministrazioni (e, nei limiti di cui all'art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000, ai gestori di pubblici servizi) tra le quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale. Costituisce, infatti, principio affermato dalla Corte di cassazione che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativi e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale (Cass. Civ., sez. lav., 20 dicembre 2010, n. 25800; id.



23 luglio 2010, n. 17358, secondo cui l'autocertificazione costituisce uno strumento previsto dal diritto amministrativo, utilizzabile in via amministrativa e non giudiziaria. Infatti il soggetto, nel corso di una pratica amministrativa, può sotto la propria responsabilità attestare la verità di fatti a sé favorevoli, ma tale regola non può essere estesa al diritto processuale civile, in cui rimane ferma la regola dell'onere della prova; id., sez. V, 15 gennaio 2007, n. 703).

Roma, 23 maggio 2012

Il Ministro: PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 280

12A08473

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Glaubrim».

Estratto determinazione V&A/921 del 2 luglio 2012

Specialità Medicinale: GLAUBRIM

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/2110/001/II/003

Tipo di Modifica: Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito Tipo di confezione Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici

Modifica Apportata: Modifica della composizione quali-quantitativa relativa al confezionamento primario: aggiunta di nuovi componenti del confezionamento forniti da Gerresheimer Boleslawiec S.A.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08256

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Priorix Tetra».

Estratto determinazione V&A/871 del 21 giugno 2012

Medicinale: PRIORIX TETRA

Confezioni:

038200111 "polvere e solvente per soluzione iniettabile" 10 flaconcini + 10 flaconcini di solvente da 0.5 ml

038200123 "polvere e solvente per soluzione iniettabile" 100 flaconcini + 100 flaconcini di solvente da 0.5 ml

038200109 "polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flaconcino + 1 flaconcino di solvente da 0.5 ml

038200097 "polvere e solvente per soluzione iniettabile" 100 flaconcini + 100 fiale di solvente da 0.5 ml

038200085 "polvere e solvente per soluzione iniettabile" 10 flaconcini + 10 fiale di solvente da 0.5 ml

038200073 "polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flaconcino + 1 fiala di solvente da 0.5 ml

038200046 "polvere e solvente per soluzione iniettabile" 50 flaconcini polvere + 50 siringhe preriempite di solvente da 0.5 ml senza ago

038200061 "polvere e solvente per soluzione iniettabile" 10 flaconcini polvere + 10 siringhe preriempite di solvente da 0.5 ml (con 2 aghi)

038200022 "polvere e solvente per soluzione iniettabile" 10 flaconcini polvere + 10 siringhe preriempite di solvente da 0.5 ml senza ago

038200059 "polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0.5 ml (con 2 aghi)

038200034 "polvere e solvente per soluzione iniettabile" 20 flaconcini polvere + 20 siringhe preriempite di solvente da 0.5 ml senza ago

038200010 "polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0.5 ml senza ago

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0468/001-002/II/033/G DE/H/0468/001-002/R01

Tipo di Modifica:

Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche ecliniche o di farmacovigilanza

Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche ecliniche o di farmacovigilanza

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni 4.2 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (Aggiunta avvertenza sincope) dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Ulteriori modifiche sono apportate dalla procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08257



Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Dapagut».

Estratto determinazione V&A/901 del 2 luglio 2012

Specialità Medicinale: DAPAGUT

Confezioni:

037870019/M - "33,1 mg/ml gocce orali, soluzione" 1 flacone da 18.5 ml

037870021/M - "33,1 mg/ml gocce orali, soluzione" 1 flacone da 18.5 ml con siringa dosatrice

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco Acraf Spa

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0877/001/R/001 NL/H/0877/001/IB/014

Tipo di Modifica: Modifica Stampati

Modifica Apportata: È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo (a seguito della procedura di PSUR Worksharing NL/H/PSUR/0023/03 in linea con il Core Safety Profile) e delle Etichette. Ulteriori modifiche sono apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "DAPAGUT", è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 31/08/2010.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08258

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Claritromicina EG».

Estratto determinazione V&A/906 del 2 luglio 2012

Specialità Medicinale: CLARITROMICINA EG

Confezioni:

037374016/M - "250 mg compresse rivestite con film" 1 compressa in blister pvc/pvdc/al

037374028/M - "250 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374030/M - "250 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374042/M - "250 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374055/M - "250 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374067/M - "250 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374079/M - "250 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374081/M - "250 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374093/M - "250 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374105/M - "250 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374117/M - "250 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374129/M - "250 mg compresse rivestite con film" 32 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374131/M - "250 mg compresse rivestite con film" 42 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374143/M - "250 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374156/M - "250 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374168/M - "250 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374170/M - "250 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374182/M - "250 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374194/M - "250 mg compresse rivestite con film" 250 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374206/M - "250 mg compresse rivestite con film" 500 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374218/M - "500 mg compresse rivestite con film" 1 compressa in blister pvc/pvdc/al

037374220/M - "500 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374232/M - "500 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374244/M - "500 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374257/M - "500 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374269/M - "500 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374271/M - "500 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374283/M - "500 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374295/M - "500 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374307/M - "500 mg compresse rivestite con film" 32 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374319/M - "500 mg compresse rivestite con film" 42 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374321/M - "500 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374333/M - "500 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374345/M - "500 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374358/M - "500 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374360/M - "500 mg compresse rivestite con film" 250 compresse in blister pvc/pvdc/al

037374372/M - "500 mg compresse rivestite con film" 500 compresse in blister pvc/pvdc/al

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: BE/H/0166/001-002/R/01

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione



Modifica Apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "CLARIRTOMICINA EG", è rinnovata dalla data del rinnovo europeo 29/10/2009.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08259

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pravastatina EG».

Estratto determinazione V&A/907 del 2 luglio 2012

Specialità Medicinale: PRAVASTATINA EG

Confezioni:

037682010/M - "20 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister pvc/pctfe/al

037682022/M - "20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister pvc/pctfe/al

037682034/M - "20 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister pvc/pctfe/al

037682046/M - "20 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/pctfe/al

037682059/M - "20 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister pvc/pctfe/al

037682061/M - "20 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister pvc/pctfe/al

037682073/M - "20 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister pvc/pctfe/al

037682085/M - "20 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister pvc/pctfe/al

037682097/M - "20 mg compresse rivestite con film" 200 compresse in blister pvc/pctfe/al

037682109/M - "40 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister pvc/pctfe/al

037682111/M - "40 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister pvc/pctfe/al

037682123/M - "40 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister pvc/pctfe/al

037682135/M - "40 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/pctfe/al

037682147/M - "40 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister pvc/pctfe/al

037682150/M - "40 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister pvc/pctfe/al

037682162/M - "40 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister pvc/pctfe/al

037682174/M - "40 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister pvc/pctfe/al

037682186/M - "40 mg compresse rivestite con film" 200 compresse in blister pvc/pctfe/al

037682198/M - "20 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pvc/pctfe/al

037682200/M - "40 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pvc/pctfe/al

037682212/M - "40 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister pvc/pctfe/al

037682224/M - "20 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister pvc/pvdc/al

037682236/M - "20 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pvc/pvdc/al

037682248/M - "20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister pvc/pvdc/al

037682251/M - "20 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister pvc/pvdc/al

037682263/M - "20 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

037682275/M - "20 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister pvc/pvdc/al

037682287/M - "20 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister pvc/pvdc/al

037682299/M - "20 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister pvc/pvdc/al

037682301/M - "20 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

037682313/M - "20 mg compresse rivestite con film" 200 compresse in blister pvc/pvdc/al

037682325/M - "40 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister pvc/pvdc/al

037682337/M - "40 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pvc/pvdc/al

037682349/M - "40 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister pvc/pvdc/al

037682352/M - "40 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister pvc/pvdc/al

037682364/M - "40 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister pvc/pvdc/al

037682376/M - "40 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

037682388/M - "40 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister pvc/pvdc/al

037682390/M - "40 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister pvc/pvdc/al

037682402/M - "40 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister pvc/pvdc/al

037682414/M - "40 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

037682426/M - "40 mg compresse rivestite con film" 200 compresse in blister pvc/pvdc/al

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0961/002-003/R/01 NL/H/0961/002-003/IB/013

Tipo di Modifica: Modifica Stampati

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (aggiornamento sull'associazione delle statine con il diabete), dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "PRAVASTATINA EG", è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 30/11/2008.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08260

Variazione di tipo II, all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Setofilm».

Estratto determinazione V&A/919 del 2 luglio 2012

Specialità Medicinale: SETOFILM

Confezioni:

040321010/M - "4 mg film orodispersibili" 6 films in bustina

040321022/M - "4 mg film orodispersibili" 10 films in bustine

040321034/M - "4 mg film orodispersibili" 50 films in bustine

040321046/M - "8 mg film orodispersibili" 6 films in bustine

040321059/M - "8 mg film orodispersibili" 10 films in bustine

040321061/M - "8 mg film orodispersibili" 50 films in bustine

Titolare A.I.C.: Bioalliance Pharma SA

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: BE/H/0150/001-002/II/002/G

Tipo di modifica:

modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati;

modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito; così come confezionato per la vendita.

Modifica apportata: la modifica richiesta con la procedura europea di tipo II sopracitata è da considerarsi parzialmente regolare conformemente a quanto sotto riportato.

La notifica è da ritenersi regolare, relativamente a: estensione del periodo di validità del prodotto finito da 2 a 3 anni.

La modifica richiesta con la procedura europea di tipo II sopracitata è da considerarsi non regolare relativamente a: estensione del "water content limit" per il prodotto finito al termine del periodo di validità da nmt 10% a nmt 13%.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08261

Variazione di tipo II, all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Calcitonina Sandoz».

Estratto determinazione V&A/920 del 2 luglio 2012

Specialità medicinale: CALCITONINA SANDOZ.

Confezioni:

023704202/M - «100 UI/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 fiale da 1 ml;

023704214/M - «50 UI/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 fiale da 1 ml.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0117/001-004/II/062/G.

Tipo di modifica: Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove pre cliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: È autorizzata la modifica degli stampati alla sezione: 4.8 (inserire «tremor» tra gli effetti indesiderati) del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08262

Variazione di tipo II, all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Engerix B»

Estratto determinazione V&A/927 del 2 luglio 2012

Specialità medicinale: ENGERIX B.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Biologicals S.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: EMEA/H/XXXX/WS/01.

Tipo di modifica: Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti.

Modifica apportata: Aggiunta dell'edificio 15 presso il sito Glaxosmithkline Biologicals di Rixensart per le operazioni di formulazione, riempimento e liofilizzazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08263



Variazione di tipo II, all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Agrippal S1».

Estratto determinazione V&A/952 del 2 luglio 2012

Specialità medicinale: AGRIPPAL S1

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L.

N° Procedura Mutuo: IT/H/0102/001/II/074

Riconoscimento:

Tipo di Modifica: Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva

Modifica Apportata: Aggiunta di Novartis Vaccines and Diagnostics LTD (Gaskill Road – Speke Liverpool – *UK)* come sito di produzione del monovalente in bulk.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08264

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di nove nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° agosto 2012, ha in emissione nove nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle "B94", "D32", "J27", "M74", "Z13", "T11", "S08", "N06" e "E03".

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie "B94", "D32", "J27", "M74", "Z13", "T11", "S08", "N06" e "E03" non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie "B93", "D31", "J26", "M73", "Z12", "T10", "S07", "N05" e "E02".

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

12A08500

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del vice Consolato onorario in Providence (Rhode Island, *USA).*

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Deborah Jean Elsbree Del Sesto, Vice Console onorario in Providence (Rhode Island, *USA)*, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Boston degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Boston delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Boston dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Boston);

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

f) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Boston delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Boston, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A08484

Rilascio di *exequatur*

In data 5 luglio 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Jerzy Adamczyk, Console generale della Repubblica di Polonia in Milano.

12A08485



Istituzione del Consolato onorario in Klaipeda (Lituania) a firma Verderame

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Klaipeda (Lituania) un consolato onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Vilnius, con la seguente circoscrizione territoriale: le città di Klaipeda, Palanga, Neringa ed i distretti di Klaipeda, Kretinga, Skuodas e Silute.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A08505

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Cleveland (Ohio, USA)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Serena Scaiola-Ziska, console onorario in Cleveland (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Detroit degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Detroit delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Detroit dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Detroit degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente al Consolato d'Italia in Detroit);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Detroit della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Cleveland;

i) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Detroit della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Detroit, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

j) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Detroit della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Detroit delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale de Consolato onorario in Cleveland;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Detroit, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

n) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A08506

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del vice Consolato onorario in Blantyre (Malawi)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La Sig.ra Grazia Bargellini, vice console onorario in Blantyre (Malawi), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Lusaka);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Blantyre;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lusaka della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lusaka, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;



k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lusaka della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lusaka delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Blantyre;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Lusaka;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Lusaka;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A08507

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 luglio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2281
Yen	97,14
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,340
Corona danese	7,4421
Lira Sterlina	0,78615
Fiorino ungherese	286,81
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,1705
Nuovo leu romeno	4,5673
Corona svedese	8,6046
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4750
Kuna croata	7,4820
Rublo russo	39,8050
Lira turca	2,2253
Dollaro australiano	1,1941
Real brasiliano	2,4966
Dollaro canadese	1,2463
Yuan cinese	7,8282
Dollaro di Hong Kong	9,5253
Rupia indonesiana	11605,97
Shekel israeliano	4,8934
Rupia indiana	67,6010
Won sudcoreano	1404,93
Peso messicano	16,1864
Ringgit malese	3,8912
Dollaro neozelandese	1,5394
Peso filippino	51,295
Dollaro di Singapore	1,5495
Baht tailandese	38,783
Rand sudafricano	10,0543

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A08468

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 luglio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2234
Yen	96,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,278
Corona danese	7,4388
Lira Sterlina	0,78400
Fiorino ungherese	285,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Zloty polacco	4,1795
Nuovo leu romeno	4,5653
Corona svedese	8,4927
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4825
Kuna croata	7,4810
Rublo russo	39,6991
Lira turca	2,2131
Dollaro australiano	1,1867



Real brasiliano	2,4756
Dollaro canadese	1,2399
Yuan cinese	7,7937
Dollaro di Hong Kong	9,4893
Rupia indonesiana	11587,05
Shekel israeliano	4,8989
Rupia indiana	67,8280
Won sudcoreano	1398,54
Peso messicano	16,1445
Ringgit malese	3,8702
Dollaro neozelandese	1,5397
Peso filippino	51,021
Dollaro di Singapore	1,5416
Baht tailandese	38,794
Rand sudafricano	10,0063

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A08469

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 luglio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2287
Yen	96,51
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,331
Corona danese	7,4387
Lira Sterlina	0,78300
Fiorino ungherese	284,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Zloty polacco	4,1584
Nuovo leu romeno	4,5750
Corona svedese	8,5045
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4775
Kuna croata	7,5150
Rublo russo	39,3100
Lira turca	2,2129
Dollaro australiano	1,1775

Real brasiliano	2,4806
Dollaro canadese	1,2375
Yuan cinese	7,8317
Dollaro di Hong Kong	9,5300
Rupia indonesiana	11607,50
Shekel israeliano	4,9540
Rupia indiana	67,6340
Won sudcoreano	1399,40
Peso messicano	16,1271
Ringgit malese	3,8667
Dollaro neozelandese	1,5273
Peso filippino	51,188
Dollaro di Singapore	1,5403
Baht tailandese	38,827
Rand sudafricano	10,0178

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A08470

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 luglio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2200
Yen	95,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,570
Corona danese	7,4394
Lira Sterlina	0,77835
Fiorino ungherese	285,97
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,1626
Nuovo leu romeno	4,5995
Corona svedese	8,4540
Franco svizzero	1,2009
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4230
Kuna croata	7,5060
Rublo russo	39,0160
Lira turca	2,2075
Dollaro australiano	1,1739



Real brasiliano	2,4636
Dollaro canadese	1,2323
Yuan cinese	7,7775
Dollaro di Hong Kong	9,4634
Rupia indonesiana	11539,91
Shekel israeliano	4,8830
Rupia indiana	67,5330
Won sudcoreano	1393,41
Peso messicano	16,2327
Ringgit malese	3,8448
Dollaro neozelandese	1,5237
Peso filippino	51,186
Dollaro di Singapore	1,5332
Baht tailandese	38,674
Rand sudafricano	10,0778

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A08471

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 luglio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2105
Yen	94,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,579
Corona danese	7,4396
Lira Sterlina	0,77980
Fiorino ungherese	288,34
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,1968
Nuovo leu romeno	4,6240
Corona svedese	8,4508
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3810
Kuna croata	7,5028
Rublo russo	39,4914
Lira turca	2,2043
Dollaro australiano	1,1784
Real brasiliano	2,4698
Dollaro canadese	1,2314
Yuan cinese	7,7303
Dollaro di Hong Kong	9,3899
Rupia indonesiana	11476,02
Shekel israeliano	4,8923
Rupia indiana	67,7560
Won sudcoreano	1391,08
Peso messicano	16,3715
Ringgit malese	3,8396
Dollaro neozelandese	1,5301
Peso filippino	50,948
Dollaro di Singapore	1,5264
Baht tailandese	38,470
Rand sudafricano	10,2454

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A08472

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della «Confraternita di S. Emidio», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 luglio 2012, viene soppressa la «Confraternita di S. Emidio», con sede in Roma.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A08503

Soppressione dell'Arciconfraternita dei Santi Angeli Custodi, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 luglio 2012, viene soppressa l'Arciconfraternita dei Santi Angeli Custodi, con sede in Roma.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A08504

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Coppa piacentina».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n.510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Coppa piacentina», registrata con regolamento (CE) n. 1263 del 01.07.96 e da ultimo modificata con regolamento (UE) n. 894 del 22.08.2011.



Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio Salumi D.O.P. Piacentini, via C. Colombo, 35 - 29122 Piacenza, e che il predetto Consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Emilia Romagna circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Coppa piacentina» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca -Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Coppa piacentina»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione d'Origine Protetta "Coppa Piacentina" è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione della Coppa Piacentina debbono essere situati nel territorio delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna.

I suini nati, allevati e macellati nelle suddette Regioni sono conformi alle prescrizioni già stabilite a livello nazionale per la materia prima dei prosciutti a denominazione d'origine di Parma e San Daniele.

Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni per quanto concerne razze, alimentazione e metodologia di allevamento.

I suini debbono essere di peso di 160 kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del Reg. CE n. 1237/07 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.

Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il documento del macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore.

I relativi controlli vengono effettuati direttamente dall'Autorità di controllo indicata nel successivo art. 7.

La zona di elaborazione della Coppa Piacentina comprende l'intero territorio della provincia di Piacenza, limitatamente alle aree ad altitudine inferiore ai 900 metri slm, a motivo delle particolari condizioni climatiche.

Art. 3.

Materie prime

La Coppa Piacentina è ricavata dai muscoli cervicali perfettamente dissanguati della regione superiore dei suini.

L'isolamento del muscolo cervicale del suino deve essere effettuato, con apposito coltello che distacca tutta la massa muscolare compresa nella doccia formata dalle apofisi spinose, dei corpi vertebrati e dalle apofisi trasverse, per un peso non inferiore a 2,5 Kg.

Il trasporto delle masse muscolari allo stabilimento di trasformazione deve avvenire entro le 72 ore successive con mezzi refrigeranti.

Successivamente sono sottoposte alla rituale toelettatura che comprende la rifilatura e la spremitura dei vasi sanguigni.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

Il processo di elaborazione inizia con la salagione a secco che consiste nel mettere a contatto le carni, con la seguente miscela di sali ed aromi naturali:

Dosi per 100 Kg di carne fresca

Cloruro di sodio: min 1,5 Kg max 3,5 Kg

Nitrato di sodio e/o potassio: max gr.15

Nitrito di sodio: max gr. 10

Pepe nero e/o bianco intero e/o spezzato:

min. 15 gr - max 30gr

Zuccheri: max 1.5 kg

Spezie composte:

Cannella max 15 gr

Chiodi di garofanomax 25 gr

Alloro max 10 gr

Noce moscata max 10 gr

È vietata la salagione in salamoia.

Le coppe sono salate e massaggiate, quindi sostano in frigorifero per almeno 7 gg, e successivamente sono rivestite con diaframma parietale suino o altra tipologia di involucri di provenienza suina.

Prima della tradizionale legatura è possibile contenere il prodotto in involucri retinati.

Infine si procede alla tradizionale legatura con spago, dopo aver asportato gli eventuali involucri retinati, ed alla foratura del budello.

La successiva fase di asciugamento avviene in appositi essiccatoi con condizioni climatiche controllate con temperatura oscillante tra 15°C e 25°C, una umidità del 40 - 90 %, in ambiente ventilato, per un periodo minimo di 7 gg. e, comunque, fino alla comparsa della caratteristica "fioritura" che determina il viraggio al tipico colore rosato.

Art. 5.

Stagionatura

La stagionatura delle coppe avviene in ambienti aventi una temperatura compresa tra 10 e 20°C ed un'umidità relativa di 70-90%, con una tolleranza di +10%.

Durante la stagionatura è consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed alla umidità naturale, tenuto conto dei fattori climatici presenti nelle valli piacentine.

La stagionatura si protrae per un periodo minimo di sei mesi dalla data della avvenuta salatura.

Qualora gli stabilimenti non siano dotati di finestre o apparecchiature in grado di assicurare il ricambio d'aria, l'intera fase di stagionatura deve comprendere anche determinati periodi in locali seminterrati o cantine.

Durante il processo di stagionatura la carica microbica della Coppa viene naturalmente limitata per il naturale effetto della lenta maturazione.



Art. 6.

Caratteristiche

La Coppa Piacentina, all'atto dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche e microbiologiche:

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE.

Aspetto esterno: forma cilindrica, leggermente più sottile all'estremità ottenuta con rifilatura ed asportazione del grasso e di qualche sottile pezzo di carne.

Consistenza: compatta, non elastica.

Aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, di colore rosso inframezzato bianco rosato delle parti marezzate.

Peso: non inferiore a Kg 1,5

Odore: profumo dolce e caratteristico.

Sapore: gusto dolce e delicato che si affina con il procedere della maturazione.

CHIMICO-FISICHE

	MIN	MAX
Umidità (%)	27	43
Proteine (%)	19	34
Grassi (%)	19	43
Ceneri (%)	1	7,5
pH	5,5	6,5

La Coppa Piacentina può essere commercializzata sfusa ovvero confezionata sotto vuoto o in atmosfera modificata, intera, in tranci od affettata. Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all' art.7, esclusivamente nella zona di trasformazione indicata all'art. 2.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, confoimemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo Ente Certificazione Prodotti Agro-alimentari ECEPA, Strada dell'Anselma n.5 - 29122 Piacenza, tel. +39 0523 609662 Fax +39 0523 644447, email:segreteriatecnica@ecepa.it.

Art. 8.

Designazione e presentazione

La designazione della "Coppa Piacentina" deve essere indicata in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta, che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione "Denominazione di Origine Protetta".

Tali indicazioni possono essere abbinate al logo della denominazione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

E tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.

12A08475

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta piacentina».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta piacentina», registrata con regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996 e da ultimo modificata con regolamento (UE) n. 1170 del 10 dicembre 2010.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio Salumi D.O.P. Piacentini, via C. Colombo, 35 - 29122 Piacenza, e che il predetto Consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Emilia Romagna circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Pancetta piacentina» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione d'Origine Protetta «Pancetta Piacentina» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione della Pancetta Piacentina debbono essere situati del territorio delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna.

I suini nati, allevati e macellati nelle suddette Regioni debbono essere conformi alle prescrizioni già stabilite a livello nazionale per la materia prima dei prosciutti a denominazione d'origine di Parma e San Daniele.

Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni per quanto concerne razze, alimentazione e metodologia di allevamento.

I suini debbono essere di peso di 160 kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi. Le carcasse devono avere le caratteristiche definite ai sensi Reg. (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007.

Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli.



Il documento del macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dall'Autorità di controllo indicata nel successivo art. 8.

La zona di elaborazione della Pancetta Piacentina comprende l'intero territorio della provincia di Piacenza limitatamente alle aree ad altitudine inferiore ai 900 metri slm, a motivo delle particolari condizioni climatiche.

Art. 3.

Materie prime

La Pancetta Piacentina è derivata da suini che corrispondono alle caratteristiche dell'art. 2.

Per la produzione della Pancetta Piacentina si utilizza la parte centrale del grasso di copertura della mezzena che va dalla regione retrosternale a quella inguinale, comprendendo la sola parte laterale delle mammelle.

La pancetta rappresenta uno dei tagli adiposi del suino che si ottiene isolando con apposita sezionatura dapprima il cosiddetto «panettone» che comprende varie parti e da cui si ottiene la pancetta vera e propria.

Dopo la sezionatura il pezzo viene squadrato e rifilato Il trasferimento delle pancette allo stabilimento di trasformazione, deve avvenire entro le 72 ore successive con mezzi refrigerati. Le pancette squadrate e rifilate devono sostare in cella frigorifera fino al momento della salatura.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

Il processo di elaborazione inizia con la salagione a secco che consiste nel mettere a contatto con le carni una miscela composta da:

Dosi per 100 Kg di carne fresca:

cloruro di sodio: min 1,5 Kg - max 3,5 Kg

nitrato di sodio e/o potassio: max 15 gr

nitrito di sodio: max 10 gr

pepe nero e/o bianco in grani e/o spezzato: min 30 - max 50 gr

chiodi di grofano: max 40 gr

zuccheri: max 1,5 Kg

sodio L-ascorbato (E301): max 200 gr

L'operazione di salagione è effettuata a mano. È vietata la salagione in salamoia.

Le pancette salate sono poste in celle frigorifere con temperatura di 3-5°C ed umidità relativa del 70 - 90 % per un periodo non inferiore a 10 gg.

Dopo tale periodo si procede alla raschiatura al fine di togliere eventuali residui della lavorazione e l'eccesso di sali e spezie.

Dopo la salagione e la raschiatura, le pancette vengono arrotolate con eventuale aggiunta di carne magra proveniente da suini con i requisiti descritti all'art. 2. Le pancette vengono poi cucite lateralmente oppure, in fase di arrotolamento, vengono utilizzati vincoli, quali per esempio legature esterne, per mantenere la forma del prodotto. Infine alle estremità non coperte dalla cotenna e sulla cucitura laterale o sui lembi laterali longitudinali sono applicabili pezzi di vescica di suino, diaframma parietale suino o altro tipo di budello suino, oppure carta vegetale o fogli di cellulosa, allo scopo di ottenere una protezione naturale durante la stagionatura. Successivamente le pancette sono imbrigliate e legate.

Dopo aver effettuato la foratura in modo omogeneo su tutta la superficie, le pancette sostano in locali con temperatura da 0°C a 5°C per alcune ore.

Successivamente le pancette passano alla fase di asciugamento che avviene per un periodo non superiore a 7 giorni, ad una temperatura compresa tra 15° e 25 °C, durante questa fase si constata il caratteristico accentuarsi della colorazione della cotenna, indice del processo di maturazione.

Art. 5.

Stagionatura

La fase di stagionatura deve protrarsi per un periodo non inferiore a 4 mesi dalla data di salatura.

La stagionatura avviene in ambienti aventi temperatura compresa tra i 10° e i 18°C ed umidità relativa del 70 - 90% con una tolleranza di ±10%.

Durante tale fase è consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed all'umidità naturale, tenuto conto dei fattori climatici presenti nelle vallate piacentine.

Art. 6.

Caratteristiche

La Pancetta Piacentina, all'atto della immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche:

Caratteristiche organolettiche

Aspetto esterno: forma cilindrica.

Peso: da 4 a 8 kg.

Colore: rosso vivo inframmezzato del bianco delle parti grasse.

Aroma e sapore: carne di profumo gradevole, dolce dal sapore sapido.

Caratteristiche chimico-fisiche

	Min	Max
Umidità (%)	25	41
Proteine (%)	9	16,5
Grassi (%)	38	63
Ceneri (%)	1,5	5,5
pH	5	6

La Pancetta Piacentina può essere commercializzata sfasa ovvero confezionata sottovuoto o in atmosfera modificata, intera, in tranci od affettata. Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all'art. 8, esclusivamente nella zona di trasformazione indicata all'art. 2.

Art. 7.

Legame

I requisiti della «Pancetta Piacentina» dipendono dalle condizioni ambientali e da fattori naturali e umani. In particolare, la caratterizzazione della materia prima è strettamente legata alla zona geografica delimitata. Nell'area di approvvigionamento della materia prima, di cui all'art. 2, l'evoluzione della zootecnia è legata alla larga presenza di coltivazioni cerealicole ed ai sistemi di lavorazione dell'industria casearia, particolarmente specializzata, che hanno determinato la vocazione produttiva della suinicoltura locale.

L'elaborazione localizzata della «Pancetta Piacentina» trae giustificazione dalle condizioni della microzona dell'area geografica. I fattori ambientali sono strettamente legati alle caratteristiche dell'area di produzione dove prevalgono vallate fresche e ricche di acqua, ed aree collinari a vegetazione boschiva che incidono in modo determinante sul clima e sulle caratteristiche del prodotto finito.

L'insieme «materia prima - prodotto – denominazione» si collega all'evoluzione socio-economica specifica dell'area interessata, con delle connotazioni altrove non riproducibili.



Art. 8.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo Ente certificazione prodotti agro-alimentari ECEPA, Strada dell'Anselma n. 5 - 29122 Piacenza, Tel. +39 0523 609662 Fax +39 0523 644447, e-mail: segreteriatecnica@ecepa.it.

Art. 9.

Designazione e presentazione

La designazione «Pancetta Piacentina» deve essere indicata in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta, che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di Origine Protetta».

Tali indicazioni possono essere abbinate al logo della denominazione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva, purché la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.

12A08478

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame piacentino».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame piacentino», registrata con regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996 e da ultimo modificata con regolamento (UE) n. 92 del 3 febbraio 2011.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio Salumi D.O.P. Piacentini, via C. Colombo, 35 - 29122 Piacenza, e che il predetto Consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Emilia Romagna circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Salame piacentino» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame piacentino»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione d'Origine Protetta «Salame Piacentino» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del Salame Piacentino debbono essere situati nel territorio delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna.

I suini nati, allevati e macellati nelle suddette Regioni sono conformi alle prescrizioni già stabilite a livello nazionale per la materia prima dei prosciutti a denominazione d'origine di Parma e San Daniele.

Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni per quanto concerne razze, alimentazione e metodologia di allevamento.

I suini debbono essere di peso di 160 kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del Reg. CE n. 1237/07 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.

Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il documento del macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore.

I relativi controlli vengono effettuati direttamente dall'Autorità di controllo indicata nel successivo art. 7.

La zona di elaborazione del Salame Piacentino comprende l'intero territorio della provincia di Piacenza, limitatamente alle aree ad altitudine inferiore ai 900 metri slm, a motivo delle particolari condizioni climatiche.

Art. 3.

Materie prime

Il Salame Piacentino deriva da materie prime appartenenti a suini che corrispondono alle caratteristiche dell'art. 2. La percentuale di grasso utilizzabile va dal 10 al 30% in funzione della parte magra utilizzata. Per la parte magra sono esclusi i tagli di carne provenienti dallo spolpo di testa, mentre per la parte grassa può essere utilizzato, lardo, gola e parti di pancetta prive di grasso molle.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

Le carni suine magre e le parti grasse, sono ridotte in pezzettini e successivamente passati al tritacarne con stampo a fori larghi superiori a 10 mm di diametro.

La pasta di salame così ottenuta viene poi condita a secco con la seguente miscela:

Dosi per 100 Kg di carne fresca

cloruro di sodio: min 1,5 Kg - max 3,5 Kg

nitrato di potassio (E252): max 15 gr

nitrito di sodio: max 10 gr

pepe nero o bianco in grani e/o spezzato: min 30 - max 50 gr



infuso di aglio e vino: max 500gr; aglio (da 5 a 20 *gr)*, vino (da 0,1 a 0,5 litri)

zuccheri: max 1,5 Kg

sodio L-ascorbato (E301): max 200 g

noce moscata: max 30 gr

Possono inoltre essere impiegate colture di avviamento alla fermentazione.

Seguono poi l'impastamento e l'insaccamento in budello di suino. Il calibro dell'insaccato fresco non deve superare i 70 mm: trattandosi di budelli di suino è ammessa una tolleranza del + 5%.

Infine il Salame, legato con spago, ad eccezione di quello destinato ad affettamento, viene successivamente forato e sottoposto ad asciugamento in ambienti aventi una temperatura compresa tra 15° e 25°C ed umidità relativa compresa tra il 40 ed il 90%.

Art. 5.

Stagionatura

La stagionatura dei Salami Piacentini avviene in ambienti aventi una temperatura compresa tra 12 e 19°C ed un'umidità relativa di 70-90%, con una tolleranza di +10%, per un periodo non inferiore a 45 giorni dalla data di salatura. Durante la stagionatura è consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed alla umidità naturale, tenuto conto dei fattori climatici presenti nelle valli piacentine.

Art. 6.

Caratteristiche

Il Salame Piacentino, all'atto della immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche:

Caratteristiche organolettiche

Aspetto esterno: forma cilindrica con peso variabile non superiore ad 1 kg e non inferiore a 400 gr. Per il prodotto destinato all'affettamento, a stagionatura ultimata, il peso non deve superare i 2 Kg.

Aspetto al taglio: colore rosso vivo con lenticelle di grasso di colore bianco rosato.

Aroma e sapore: sapore dolce e delicato, l'aroma fragrante e caratteristico, strettamente condizionato dal periodo di stagionatura.

Caratteristiche chimico-fisiche

	Min	Max
Umidità (%)	27	50
Proteine (%)	23,5	33,5
Grassi (%)	16	35
Sale (%)	3	5
Ceneri (%)	1,5	6,5
Collagene (%)	0,5	4
pH	5,2	6,5

Il Salame Piacentino può essere commercializzato sfaso ovvero confezionato sottovuoto o in atmosfera modificata, intero, in tranci o affettato. Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all'art. 7 esclusivamente nella zona di trasformazione indicata all'art. 2.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo Ente certificazione prodotti agro-alimentari ECEPA, Strada dell'Anselma n. 5 - 29122 Piacenza, Tel. +39 0523 609662 Fax +39 0523 644447, e-mail: segreteriatecnica@ecepa.it.

Art. 8.

Designazione e presentazione

La designazione del «Salame Piacentino» deve essere indicata in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta, che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di Origine Protetta».

Tali indicazioni possono essere abbinate al logo della denominazione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva, purché la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.

12A08479

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-177) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

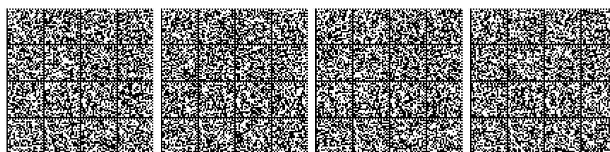
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 1,00

